
VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI INTEGRAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA



La ricerca è stata possibile grazie al sostegno della Commissione Europea nell'ambito del progetto FIIT cofinanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi, Azioni Comunitarie, del Ministero dell'Interno italiano e dell'organizzazione non governativa britannica Migrant Helpline. I pareri espressi nella presente relazione sono quelli degli autori e non rispecchiano necessariamente i punti di vista dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dei donatori e dei partner.

L'OIM si basa sul principio che una migrazione ordinata e nel rispetto della dignità umana porti beneficio sia ai migranti che alla società che li accoglie. L'OIM, organizzazione intergovernativa, opera con i suoi partner all'interno della comunità internazionale per contribuire ad affrontare le sfide operative poste dalla migrazione, migliorare la comprensione dei vari aspetti legati alla migrazione, incoraggiare lo sviluppo sociale ed economico attraverso la migrazione e lavorare per un effettivo rispetto della dignità umana e del benessere dei migranti.

Editore: Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
9, Cité de Trévise
75009 Parigi, Francia
Tel: +33 1 40 44 06 91
Fax: +33 1 40 44 04 85
E-mail: iomparis@iom.int
Internet: www.iom.int/france

© 2013 Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta, archiviata in un sistema di recupero o trasmessa in alcuna forma né con alcun mezzo elettronico, meccanico, di fotocopiatura, di registrazione o altro, senza la preliminare autorizzazione dell'editore.

La presente pubblicazione non è commercializzabile.

PROGETTO FIIT (FOSTER AND IMPROVE INTEGRATION
OF TRAFFICKED PERSONS - PROMUOVERE E MIGLIORARE
L'INTEGRAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA)

VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI INTEGRAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA

Prof. Joanne Van Selm

Relazione preparata per l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni



OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

La metodologia scelta per la presente ricerca è stata definita dall'OIM di Roma e dall'OIM di Parigi insieme all'Ufficio regionale dell'OIM di Bruxelles. Le ricerche documentarie e sul campo sono state condotte in ogni paese partecipante – Belgio, Francia, Ungheria, Italia e Regno Unito – da funzionari dell'OIM (Agnès Tillinac, Novita Amadei, Bálint Dora, Teresa Albano e Chiara Gnoli) con il sostegno dei partner del progetto: Payoke, ALC, Hungarian Baptist Aid, Università La Sapienza di Roma e Migrant Helpline.

Coordinamento: Fanny Ruinart, Chloé Taillard Yévenes (OIM Parigi)

Progettazione e realizzazione grafica: Adeline Richet-Lartigue

SOMMARIO

Elenco degli acronimi	5
Introduzione	7
Nozioni fondamentali: tratta degli esseri umani e integrazione	15
Tratta	16
Integrazione	21
Tratta e integrazione: un approccio combinato	25
Raffronto tra i cinque casi studio analizzati per il progetto FIIT	31
Status: la base giuridica per rimanere e integrarsi	33
Sicurezza: esigenze e assistenza psico-sociale iniziale	41
Accoglienza	44
Occupazione	46
Accesso all'assistenza e ai servizi sociali	49
Le diverse situazioni dei cittadini di paesi terzi e dei cittadini comunitari	52
Analisi e riflessioni in un contesto più ampio	55
Conclusioni e raccomandazioni	61
Differenze	62
Che cosa offrono i cinque casi presentati nello studio, in termini di prassi efficaci per superare gli ostacoli, all'integrazione e agevolare il processo bilaterale?	64
Bibliografia	71
Allegato 1: Questionari	77
Allegato 2: Matrice sintetica	89

ELENCO DEGLI ACRONIMI

ECRE	Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esuli
CE	Commissione Europea
SEE	Spazio Economico Europeo
UE	Unione Europea
FIIT	Foster and Improve Integration of Trafficked persons (Promuovere e migliorare l'integrazione delle vittime di tratta)
GRETA	Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani
OIM	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
CIDM	Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie
ONG	Organizzazione Non Governativa
VdT	Vittima/e di Tratta
CPT	Cittadini di Paesi Terzi
UK	Regno Unito
ONU	Nazioni Unite
UNGIFT	Piano di azione globale dell'ONU per la lotta alla tratta di esseri umani
USA	Stati Uniti

INTRODUZIONE

Il progetto FIIT (*Foster and Improve Integration of Trafficked persons*) è volto a migliorare l'integrazione a lungo termine delle vittime di tratta (VdT) identificando, condividendo ed esportando le buone pratiche di integrazione esistenti a livello giuridico, economico e psico-sociale, nonché potenziando e migliorando le reti specializzate di professionisti nazionali ed europei che operano con le vittime di tratta. Uno degli obiettivi concreti del progetto è quello di condurre uno studio, attraverso ricerche e interviste, che permetta di individuare pratiche efficaci di integrazione a lungo termine di cittadini di paesi terzi vittime di tratta.

QUESITO ALLA BASE DELLA RICERCA

Quali sforzi vengono attualmente fatti per integrare le vittime di tratta negli Stati Membri dell'Unione Europea e come potrebbero essere migliorati gli approcci utilizzati? Per rispondere a tale interrogativo, è necessario approfondire il discorso sui punti forti e i punti deboli delle attuali strutture politiche e giuridiche rispetto al processo di integrazione delle vittime di tratta. A tal fine, sono stati analizzati cinque casi studio (Belgio, Francia, Ungheria, Italia e Regno Unito), per verificare se esistano esempi specifici di misure efficaci per l'integrazione delle vittime. Inoltre, poiché lo studio condotto per il progetto ha comportato anche interviste con le vittime di tratta, è stata svolta un'analisi qualitativa delle misure che le stesse vittime reputano soddisfacenti.

MOTIVAZIONE DELLO STUDIO

Il motivo di fondo alla base di questo progetto è l'idea che le vittime di tratta si trovino in una situazione "asimmetrica" nel momento in cui sono chiamate a decidere se rimanere nel paese che le ospita e integrarsi in quella che è diventata

la loro società di destinazione. Infatti, il loro primo contatto con la società di destinazione è distorto dall'esperienza di sfruttamento che hanno subito e ciò sbilancia il processo di integrazione stesso. Sebbene i processi di integrazione dei migranti in generale siano stati ampiamente studiati, le ricerche empiriche sull'integrazione delle vittime di tratta sono invece limitate e, in particolare, non esistono ricerche che abbiano tratto conclusioni basate su colloqui o interviste con le vittime. L'OIM ha già pubblicato uno studio comparato per valutare le alternative di soggiorno a disposizione delle vittime della tratta. Tale studio contiene interviste con le ONG, con i *service providers*¹ e con i punti focali per la lotta contro la tratta presso le organizzazioni internazionali (OIM, 2010). Nell'ambito del progetto FIIT si è cercato di intervistare alcune vittime di tratta per approfondire assieme a loro, come anche assieme ai *service providers* e ai *policy makers*² l'efficacia degli approcci di integrazione esistenti e le possibilità di migliorarli.

In generale, la definizione delle politiche specificamente rivolte al fenomeno della tratta parte da un'idea precisa, quella secondo la quale molte ex vittime di tratta, una volta liberate dalla condizione di sfruttamento, vengono successivamente espulse o ritornano volontariamente nel loro paese di origine, anziché restare nel paese di destinazione (si veda Rieger; Haynes). Questa idea sembra fondarsi sul presupposto che le vittime non siano consenzienti all'atto della loro migrazione (irregolare), bensì oggetto di un vero e proprio traffico, quasi fossero merci, come le armi o la droga. Le vittime, una volta identificate, sono pertanto considerate essenzialmente testimoni di un reato. Qualunque attenzione rivolta alla loro protezione è, di norma, limitata nel tempo: viene, infatti, concesso loro un periodo per riflettere sulla loro situazione e decidere se, eventualmente, cooperare con le autorità nei procedimenti giudiziari altrimenti il rimpatrio, con conseguente reintegrazione nel paese di origine, sembra essere lo scenario più probabile o comunque preferito dalle vittime.³ Tali ipotesi non si basano su dati o fatti accertati: poco o nulla si sa riguardo al numero di ex vittime di tratta che desiderano rientrare nel paese di origine o del numero di vittime che effettivamente optano per tale soluzione. Sono altresì scarse le informazioni sul futuro delle vittime che rimangono nel paese di destinazione

1 N.d.T = "Enti privati fornitori di servizi socio-assistenziali "

2 N.d.T. = "Chi ha il potere di elaborare e determinare orientamenti e strategie in merito alle questioni più rilevanti per la società e la politica" (Enciclopedia Treccani)

3 Haynes, per esempio, critica tale aspetto come un elemento della "protezione della vittima" nella task force del Patto di stabilità 2003 – si veda la corrispondente citazione in "The Task Force on Trafficking in Human Beings, Special Coordinator for the Stability Pact of South Eastern Europe", <http://www.stabilitypact.org/trafficking.htm#four> (ultimo accesso 1° luglio 2003)".

con, tra l'altro, uno status giuridico che ha poca relazione con il loro passato e un'assistenza limitata rispetto all'esperienza vissuta. Rieger, per esempio, stima che ogni anno negli Stati Uniti entrino fino a 50.000 vittime mentre appena 228 sono i permessi (tipologia T) rilasciati nel 2005 ai sensi della legge sulla Protezione delle Vittime di Tratta e Violenza (*Victims of Trafficking and Violence Protection Act*, 2000).

Il progetto FIIT si è concentrato nello specifico sui cittadini di paesi terzi, ossia cittadini non comunitari presenti negli Stati Membri dell'Unione Europea, scelta che lo distingue da molti altri studi condotti negli ultimi anni in materia di tratta e reintegrazione. Infatti, in questi ultimi anni ci si è soffermati spesso sulla reintegrazione nel paese di origine o si è assunto un approccio combinato incentrato sull'integrazione delle vittime di tratta, nel paese di destinazione e nel paese di origine. Tuttavia, alcune informazioni emerse, soprattutto per quello che riguarda l'Ungheria, ma anche per altri paesi analizzati, riguardano specificamente la situazione dei cittadini comunitari vittime di tratta all'interno dell'Unione Europea. Per questo motivo, soprattutto per quanto concerne lo status giuridico, si analizzerà separatamente la situazione dei cittadini comunitari e di quelli provenienti da paesi terzi, concentrandosi maggiormente su questi ultimi.

METODOLOGIA

Il progetto FIIT si è concentrato su cinque casi studio: Belgio, Francia, Ungheria, Italia e Regno Unito. Tali paesi sono stati scelti principalmente per la disponibilità manifestata dalle rispettive autorità nazionali a partecipare al progetto e, in particolare, a partecipare alla valutazione dell'integrazione delle vittime di tratta. Vi sono, tuttavia, anche altri fattori che hanno motivato tale scelta in quanto, come si approfondirà in seguito, i cinque paesi selezionati permettono di rappresentare varie sfaccettature del fenomeno.

Per ogni paese è stato predisposto uno schema delle normative esistenti che contiene anche il numero e il tipo di permessi di soggiorno rilasciati negli anni 2004-2011, nonché informazioni sul genere e la forma di sfruttamento, ove disponibili. Ai fini comparativi, nello schema sono stati altresì descritti brevemente i servizi per l'integrazione messi a disposizione dei cittadini di paesi terzi e comunitari, vittime di tratta. Gli schemi sono in larga misura derivati dalle ricerche documentarie (si veda allegato 2: matrice sintetica).

Le interviste sono state successivamente condotte da un team di esperti

nazionali, formato da personale dell'OIM e di organizzazioni non governative nazionali che si occupano attivamente di vittime di tratta in ciascuno dei paesi analizzati, il quale ha intervistato *policy makers*, *service providers* e vittime di tratta. Complessivamente, nei cinque paesi, sono stati intervistati 19 *policy makers*, 31 *service providers* e 62 vittime di tratta. L'obiettivo di intervistare più di 20 vittime è stato raggiunto soltanto in Francia, dove sono state condotte globalmente 23 interviste, mentre soltanto 13 sono state condotte in Italia, 11 in Belgio, 9 in Ungheria e 6 nel Regno Unito. Nel caso dell'Ungheria, gli intervistati erano soprattutto (7) cittadini ungheresi, il che sta a sottolineare la duplice natura dell'Ungheria, sia paese di origine che di destinazione delle vittime. Quanto al Regno Unito, è risultato difficile contattare persone che avessero superato il periodo di riflessione di 45 giorni. In alcuni casi, semplicemente non vi erano più contatti con i *service providers*; in altri casi, si è osservata una certa riluttanza, per motivi etici, a utilizzare le informazioni di contatto a fini di ricerca. Ciò è dovuto in parte al fatto che sono numerosissime le richieste di informazioni a questo proposito. Delle sei vittime con le quali si è potuto stabilire un contatto, quattro erano cittadini comunitari, il che rispecchia, in una certa misura, la situazione della tratta di esseri umani nell'Unione Europea, dove le vittime sono soprattutto di origine rumena e bulgara. Per quanto concerne i *policy makers* nei paesi analizzati, sono molti gli attori coinvolti nei vari aspetti della lotta contro la tratta di esseri umani e i ruoli specifici nel processo di reintegrazione delle vittime non sono definiti in modo chiaro. Pertanto, spesso è stato difficile identificare enti e funzionari specifici che fossero direttamente responsabili delle politiche e dei programmi di integrazione rivolti alle vittime di tratta.

Per ciascun paese è stato redatto un rapporto nazionale contenente le informazioni raccolte per ogni caso studio. Per la relazione finale, sono state condotte alcune ulteriori ricerche documentarie sui vari aspetti relativi rispettivamente alla tratta e all'integrazione. È stata, inoltre, aggiunta un'analisi comparativa delle informazioni espressamente raccolte per il progetto nei vari paesi oggetto di studio. Ciò ha permesso di approfondire il quesito principale, ovvero quali siano gli sforzi di integrazione portati avanti e come si possano migliorare gli approcci fino ad ora utilizzati. Si tratta quindi di analizzare come una più ampia riflessione sull'integrazione dei migranti possa essere applicata alle vittime di tratta e come le metodologie debbano essere adattate, limitate o viceversa ampliate al fine di permettere una maggiore inclusione delle vittime di tratta.

Nella presente relazione, gli esiti dello studio FIIT sono stati inseriti nel contesto più ampio delle ricerche esistenti in materia di tratta e integrazione. Ciò al

fine di comprendere come esse si collochino all'interno del quadro generale di ricerca e in quale misura possano arricchirlo.

AVVERTENZE

Come già menzionato, i team di ricerca non sono riusciti a intervistare il numero di vittime di tratta previsto in fase di definizione del progetto. Pertanto, le informazioni desunte dalle interviste sono utili ma non sufficientemente ampie o comparabili come previsto, sebbene uno degli obiettivi del progetto fosse espressamente quello di valutare l'integrazione e le possibilità di miglioramento dei programmi volti a promuovere l'integrazione dal punto di vista delle vittime di tratta. Un altro problema è stato rappresentato dalla diffidenza e dall'esitazione espressa dagli intervistati nel manifestare il proprio parere: in taluni casi, ciò può essere dipeso dal fatto che le interviste erano condotte dagli operatori delle organizzazioni non governative con le quali essi interagivano regolarmente; infatti, se questo da un lato ha creato un senso di sicurezza in termini di identità dell'interlocutore, dell'altro può aver scoraggiato la formulazione di critiche costruttive.

Nello studio di valutazione delle diverse tipologie di tratta degli esseri umani (prostituzione, altre forme di sfruttamento lavorativo, trapianto di organi, accattonaggio) e delle categorie di persone coinvolte (vittime, sfruttatori), il CIDM osserva che “nei precedenti studi comparativi non è presente una riflessione sul fatto che i dati statistici disponibili non portano a risultati inequivocabili, ma si prestano invece a interpretazioni diverse. Inoltre, non sempre tali studi si sono preoccupati dell'eterogeneità dei dati utilizzati né hanno tenuto conto in modo trasparente delle definizioni e delle sottocategorie dei dati”⁴ (CIDM, 2010: 9). La presente ricerca, redatta nell'ambito dello progetto FIIT, riconosce che le informazioni che seguono hanno valore piuttosto qualitativo che quantitativo e che i raffronti fatti si basano su un resoconto personale delle esperienze e sulle politiche realizzate nei cinque Stati Membri.

STRUTTURA DELLA RELAZIONE

La prima sezione della relazione definisce e illustra brevemente le nozioni

4 “Previous comparative case studies did not reflect upon the fact that statistical data at hand do not lead to unambiguous results but would allow for a variety of different interpretations. Furthermore, these studies did not always address the heterogeneity of data they have used and did not account for the underlying definitions and subcategories of the data in a transparent way.” (ICMPD, 2010: 9)

fondamentali e le principali pratiche adottate in materia di tratta e integrazione, considerando il quadro e le conoscenze esistenti e analizzandone i collegamenti. La seconda sezione descrive nel dettaglio gli esiti degli studi condotti nei cinque paesi, presentati in forma comparativa. La terza sezione espone, infine, alcune conclusioni partendo dal materiale empirico raccolto per lo studio (seconda sezione) e paragonandolo al quadro delle strutture giuridiche e politiche esistenti, nonché a un'analisi accademica e politica (prima sezione), per formulare le raccomandazioni che emergono dal progetto FIIT.

NOZIONI FONDAMENTALI: TRATTA DEGLI ESSERI UMANI E INTEGRAZIONE

Per esplorare le possibilità di promozione e miglioramento dell'integrazione delle vittime di tratta, è necessario considerare due concetti fondamentali: quello di tratta e quello d'integrazione. Da un ventennio circa, la tratta di esseri umani è oggetto di grande attenzione a livello internazionale. Criminologi e specialisti di migrazioni dimostrano, infatti, notevole interesse per tale fenomeno. L'integrazione è un elemento essenziale all'interno del dibattito in materia di migrazione e cittadinanza. Quando la tratta e le questioni che riguardano l'integrazione vengono esaminate sul piano politico, l'accento viene posto su una questione ben precisa, ovvero sullo status giuridico e sui permessi di soggiorno che permettono alle vittime di rimanere nel paese di destinazione, di identificare i criminali responsabili dello sfruttamento e di testimoniare contro di essi. Per quanto riguarda invece la letteratura e la documentazione esistente quale risultato del lavoro degli operatori che assistono le vittime di tratta, sono stati condotti alcuni studi in campo sanitario e sull'inserimento nel mercato del lavoro.

Viceversa, si è prestata un'attenzione relativamente scarsa riguardo le prospettive a medio e lungo termine per le vittime che rimangono nel paese di destinazione. Ciò può dipendere da diversi fattori: il numero di vittime di tratta identificate e successivamente disposte a cooperare con le autorità sembrerebbe essere alquanto esiguo rispetto al numero effettivo stimato. Come osservato poc'anzi, alcuni *policy makers* potrebbero essere portati a presupporre che molte vittime ritornino nel proprio paese di origine, soprattutto se si ipotizza che non abbiano partecipato in maniera attiva e consenziente alle scelte migratorie: tuttavia l'esito, potrebbe non essere necessariamente questo. Nel momento in cui si

accetta l'idea che le vittime di tratta possano rimanere nel paese di destinazione, esse potrebbero essere considerate soltanto una categoria come altre all'interno del vasto gruppo costituito da altri migranti, soprattutto una volta che il periodo di cooperazione ai fini dei procedimenti penali si è concluso. L'aspetto forse più rilevante è che si sa ben poco delle scelte compiute dalle vittime di tratta, dei motivi che determinano tali scelte o, se non altro, del modo in cui procede la loro integrazione nella società che le ospita. È comunque possibile pensare che le vittime di tratta abbiano delle proprie e specifiche esigenze riguardo il processo di integrazione. Un esempio potrebbe risultare utile a fini esplicativi: è chiaro che le esigenze di integrazione nella società d'accoglienza di uno straniero con un alto livello di istruzione e che svolga un'attività qualificata saranno molto diverse da quelle di uno sfollato proveniente da una zona di conflitto o che fugge da contesti lesivi dei diritti umani. Allo stesso modo, le vittime di tratta si confronteranno con specifiche esigenze e ostacoli particolari durante il loro percorso verso un'integrazione di successo.

Questa sezione della relazione affronta in primis la "tratta di esseri umani" e l'"integrazione" intese come due concetti separati, in termini abbastanza generali. In secundis essa affianca i due concetti in una trattazione che contempla le opinioni correnti e gli approcci mentali relativi all'integrazione delle vittime della tratta.

TRATTA

Gli Stati Membri dell'Unione Europea sono tra i 154 firmatari del Protocollo di Palermo delle Nazioni Unite. Il paragrafo a) dell'articolo 3 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone (2000), definisce la tratta di esseri umani come:

il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il

consenso di una persona che ha l'autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.


Le statistiche dell'ONU relative al 2010 indicano che il 79% delle vittime della tratta di esseri umani è stato sottoposto a sfruttamento sessuale, il 18% a lavoro forzato e il 3% ad altre forme di sfruttamento. Il 66% delle vittime erano donne adulte, il 13% giovani donne, il 12% uomini adulti e il 9% giovani uomini. La strategia del 2012 dell'Unione Europea per lo sradicamento della tratta di esseri umani lascia intendere che l'esperienza comunitaria riguardo a tale fenomeno rispecchia tali statistiche. La maggior parte degli Stati Membri che hanno riferito alla Commissione Europea in merito allo stesso fenomeno nel 2011, hanno rivelato che le vittime provengono principalmente dall'Unione Europea, soprattutto da Romania, Bulgaria, Polonia e Ungheria. Le vittime dei paesi non comunitari sono prevalentemente di origine nigeriana, vietnamita, ucraina, russa e cinese. La Relazione Annuale sulla Tratta dell'OIM pubblicata nel 2011 ha osservato che le vittime della tratta di esseri umani nello Spazio Economico Europeo provengono soprattutto da Brasile, Bulgaria, Cina, India, Nigeria, Moldova, Pakistan, Romania, Russia e Ucraina. Alcuni paesi segnalano, inoltre, una presenza sproporzionata di *rom* tra le vittime di tratta: poiché le popolazioni *rom* degli Stati europei spesso sono anche apolidi, la loro situazione è particolarmente vulnerabile.

L'entità del fenomeno in termini statistici può essere solo stimata. Tuttavia, pare ampiamente condivisa la conclusione secondo la quale la portata del fenomeno è significativa: alcuni stimano che soltanto il 5% delle vittime viene identificato come tale e che ne vengono individuate pochissime nel momento in cui attraversano una frontiera (Mattar e Van Slyke, 2010: 199). Il CIDM ha riscontrato che la conoscenza sistematica dell'entità del fenomeno della tratta di esseri umani nell'Unione Europea e nei singoli Stati Membri resta scarsa (CIDM, 2010: 9) e ciò malgrado gli sforzi compiuti per migliorare e armonizzare la raccolta dei dati. Tyldum e Brunovskis hanno, nel frattempo, dimostrato le difficoltà sia nello stabilire i criteri per individuare le vittime della tratta, sia nel procedere a un computo preciso tra coloro che, per definizione, in ragione delle attività svolte, appartengono a "popolazioni nascoste" perché coinvolte in reati di varia natura, o nel mercato nero o perché attraversano clandestinamente una frontiera (2005). Lo schema seguente (Figura 1), basato su stime di massima

dei possibili margini di sovrapposizione delle popolazioni, mostra graficamente le difficoltà nel raccogliere dati precisi sulla tratta di esseri umani (Tyldum e Brunovskis, 2005: 23). Infatti, conducendo le ricerche per paese nell'ambito del progetto FIIT, i partner in Francia hanno osservato che le autorità segnalano che non vi è alcuna conoscenza dell'effettiva entità del fenomeno e tendono a descrivere le ex vittime sulla base della loro nazionalità, di specifici aspetti sociali o, semplicemente, della loro vulnerabilità. I partner in Italia sottolineano una serie di risultati di indagini secondo cui permane ancora il rischio di stereotipizzazione nonostante 14 anni di esperienza normativa nel campo della protezione delle vittime, nonostante in tale arco di tempo si sia proceduto ad un lavoro di sensibilizzazione degli assistenti sociali e delle Forze dell'Ordine rispetto alla possibile tipologia delle vittime. Infatti, una ventenne nigeriana ha maggiori probabilità di essere percepita come vittima di tratta, se non già identificata come tale, (e dunque sottoposta ad accertamenti per confermare o smentire tale ipotesi) rispetto a un adolescente marocchino, a un bulgaro sessantenne o a una somala di 30 anni.

FIGURA 1:

VITTIME DELLA TRATTA: SOTTOPOPOLAZIONI
E POPOLAZIONI ALL'INTERNO DELLE QUALI LE VITTIME
DELLA TRATTA RAPPRESENTANO SOTTOPOPOLAZIONI
(le dimensioni relative delle popolazioni sono ipotetiche e potrebbero
variare da una regione all'altra)



Schema tratto da Tyldum e Brunovskis (2005), pag. 23

L'attenzione a livello governativo e intergovernativo si concentra essenzialmente sulla lotta contro la tratta degli esseri umani: si opera nel campo della prevenzione

e si perseguono gli autori di reato. Tuttavia, la prevenzione e la repressione sono soltanto due dei 4 pilastri della strategia internazionale contro la tratta (4Ps), unitamente alla protezione delle vittime e alla collaborazione tra gli attori. Tale approccio ha essenzialmente un triplice obiettivo: sviluppare capacità e competenze, fornire assistenza diretta alle vittime e sensibilizzare rispetto al fenomeno della tratta. La collaborazione è un elemento che corona e completa questa strategia, poiché gli attori si sono resi conto che il loro lavoro nel campo della prevenzione, della repressione e della protezione non può essere svolto da un singolo ma che occorre invece un approccio strutturato che metta in rete organizzazioni nazionali, internazionali e non governative per ottenere risultati soddisfacenti (UNGIFT). Il presente studio si è concentrato sul tema della protezione e, in particolare, sugli sforzi necessari affinché la protezione vada oltre il riconoscimento di uno status ufficiale per le vittime di tratta. La protezione deve infatti trasformarsi in misure di integrazione a più lungo termine. L'intero progetto FIIT sottolinea inoltre l'importanza della collaborazione in termini di allargamento delle reti specializzate e di condivisione di informazioni utili.

Molti paesi di destinazione in tutto il mondo stanno compiendo sforzi per sottolineare la necessità di combattere la tratta di esseri umani. Tra questi spiccano gli Stati Uniti, il cui Dipartimento di Stato pubblica annualmente una relazione intitolata *Trafficking in Persons Report* con lo scopo di sensibilizzare sul tema, relazionando sugli sviluppi portati avanti da tutti i paesi (di origine, transito e destinazione, o tutti e tre) e stila una classifica in base alle attività svolte da essi in tale ambito (relazione annuale del Dipartimento di Stato). All'interno dell'Unione Europea, la Commissione ha intrapreso degli sforzi per mettere insieme informazioni e competenze attraverso l'iniziativa *Together Against Human Trafficking*. È stato, inoltre, nominato un coordinatore comunitario delle attività di lotta alla tratta di esseri umani.⁵ In aggiunta, il Consiglio d'Europa ha istituito il Gruppo di Esperti sulla Lotta contro la Tratta (GRETA), costituito da 10-15 membri (rispettando l'equilibrio a livello di nazionalità e di genere), tutti specialisti in diritti umani. GRETA si occupa di monitorare l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Lotta Contro la Tratta degli Esseri Umani (Consiglio d'Europa 2005 e sito Internet) e pubblica relazioni sia a livello generale che per paese.

L'attenzione del mondo accademico rispetto alla tratta, così come l'attenzione nelle politiche, si è concentrata principalmente su due aspetti: la sua natura penale e il suo legame con l'immigrazione. Dal punto di vista "penale", la tratta degli esseri umani intesa come fenomeno moderno è equiparata alla

⁵ Consultare il sito Internet <http://ec.europa.eu/anti-trafficking/>.

schiavitù ed è classificata come la terza attività criminale più redditizia dopo il traffico di stupefacenti e di armi (Bales e Soodalter, 2009: 3; si veda anche Coen, 2011). Tale visione del fenomeno pone principalmente l'accento sulla prostituzione, ma anche sullo sfruttamento in senso più ampio. In termini di criminalità e immigrazione, le ricerche sulla tratta di esseri umani si concentrano sull'attraversamento irregolare delle frontiere, sebbene molti sostengano che il principale elemento distintivo di questo fenomeno sia lo sfruttamento, più che l'attraversamento di una frontiera. Un cittadino, del resto, può essere vittima del fenomeno all'interno del suo stesso paese. Secondo Geddes, i migranti irregolari possono essere definiti "minacce ai confini territoriali, organizzativi e concettuali, ma anche vittime impotenti di spietati trafficanti e sfruttatori" e l'attenzione, per quanto concerne le vittime, si è principalmente concentrata sulle violazioni dei loro diritti umani (si veda, per esempio, Gallagher, 2013). Per quel che riguarda, infine, l'integrazione delle vittime di tratta, negli ultimi anni, come si approfondirà in seguito, il problema è stato oggetto di maggiore considerazione e si è focalizzata l'attenzione sul tema migratorio al di là del contesto generale dell'immigrazione, ivi incluso l'aspetto di reintegrazione delle vittime del fenomeno nel proprio paese o di stranieri rimpatriati dopo essere stati sfruttati all'estero. La principale difficoltà nell'affrontare il fenomeno della tratta è la medesima, indipendentemente dal fatto che lo si consideri dal punto di vista dei dati, della criminologia, dell'immigrazione, dei diritti umani o dell'integrazione, e riguarda l'equazione tra prevenzione, repressione e protezione; si tratta dell'identificazione delle vittime (si veda, per esempio, Mattar e Van Slyke, 2010): soltanto nel momento in cui una vittima è identificata in quanto tale, infatti, essa può essere assistita e orientata verso un'assistenza e un sostegno fisico e psicologico. L'obiettivo è evitare che essa sia considerata dalle autorità come un "semplice" migrante irregolare o criminale (GRETA, 2012). Per prevenire e reprimere il reato della tratta di esseri umani, è dunque indispensabile identificare le vittime. Una volta identificate, se sono disposte a cooperare per testimoniare contro gli autori del reato subito, è inevitabile che soggiornino nello Stato di destinazione per un certo periodo, potenzialmente a lungo termine. Ciò significa che vi dovrà essere un certo grado di integrazione: quanto profondo o agevole sarà tale processo sia dal punto di vista della vittima di tratta che da quello della comunità e del paese che la ospita, dipenderà dalle politiche attuate a loro favore e dai servizi messi a loro disposizione.

Il progetto FIIT si occuperà di programmi, politiche e progetti incentrati sull'integrazione per le vittime di tratta nei cinque Stati Membri dell'Unione Europea in cui è stata condotta la ricerca.

INTEGRAZIONE

L'integrazione è forse una delle sfide più discusse nei paesi che accolgono immigrati, eppure manca ancora una definizione comune e significativa. Robinson (1998: 118) ha descritto l'integrazione come “un concetto caotico: un termine utilizzato da molti, ma interpretato in modo diverso dai più”. L'integrazione è, per molti aspetti, un concetto controverso, ma anche un importante obiettivo delle politiche degli Stati Membri dell'Unione Europea (si veda, per esempio, Ager e Strang, 2008). I modelli o gli approcci adottati in passato hanno spaziato da un'aspettativa di assimilazione, secondo cui sarebbero gli immigrati a dover cambiare radicalmente, al multiculturalismo, secondo cui ciascuno dovrebbe adattarsi in parte all'altro, ma alla base ci sarebbe la coesistenza e un'ampia reciproca accettazione. Tuttavia, parlando in termini generali, si potrebbe affermare che attualmente gli studiosi, gli esperti delle organizzazioni non governative e i *policy makers* concepiscono l'integrazione come un processo bilaterale che comporta un adattamento sia da parte del migrante sia da parte della comunità che lo accoglie. Il punto di equilibrio di tale processo resta molto dibattuto.

Infatti, se lo si interpreta come un processo bilaterale, gli attori sono, da un lato, il singolo migrante e, dall'altro, la società del paese di destinazione, considerata nel suo complesso o suddivisa in comunità e singoli individui. I principali cambiamenti a livello di comportamento e di mentalità potrebbero essere riscontrati nel migrante, ma è necessario che anche l'intera comunità ospitante si adatti ai nuovi arrivati affinché l'integrazione sia effettiva.

Una definizione di integrazione riferita ai rifugiati, molto citata anche dai pochi studiosi che si sono occupati di integrazione delle vittime di tratta, è quella fornita nel 2002 dal Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esuli (ECRE):

L'ECRE afferma che l'integrazione è un processo di cambiamento:

a) *dinamico e bilaterale*: richiede sforzi sia da parte delle società del paese di accoglienza che dagli individui e/o delle comunità coinvolte. Prendendo in considerazione il punto di vista di un rifugiato, l'integrazione richiede una capacità di adattamento allo stile di vita del paese ospitante senza, per questo, perdere la propria identità culturale. Considerando,

invece, il punto di vista della società ospitante, l'integrazione richiede una disponibilità ad adattare le istituzioni pubbliche ai cambiamenti della popolazione, ad accettare i rifugiati come parte della comunità nazionale e ad adottare quelle misure in grado di facilitare l'accesso a determinate risorse e ai processi decisionali.


b) *a lungo termine*: da un punto di vista psicologico, l'integrazione ha spesso inizio nel momento in cui si arriva nel paese di destinazione finale e si conclude quando un rifugiato diventa parte *attiva* della società da un punto di vista legale, sociale, economico, educativo e culturale.

c) *multidimensionale*: si riferisce sia alle condizioni per un'effettiva partecipazione a tutti i livelli della vita economica, sociale, culturale, civile e politica del paese di asilo e sia alla percezione che i rifugiati hanno della loro accettazione nel paese d'asilo e del senso di appartenenza allo stesso.

I *principi fondamentali comuni in materia di integrazione* dell'Unione Europea (2004) richiamano in parte questo approccio nell'enunciazione del primo principio: "l'integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti dei paesi dell'UE".

Ager e Strang, nel loro interessante articolo del 2008, concettualizzano l'integrazione in senso generale, concentrandosi sul caso specifico dei rifugiati, categoria centrale del loro lavoro, in uno schema costituito da dieci ambiti principali. Tali ambiti possono essere raggruppati come segue: la "base" è rappresentata dai diritti e dalla cittadinanza; sono presenti due "facilitatori", vale a dire da un lato le competenze linguistiche e la formazione culturale, dall'altro la sicurezza e la stabilità. Tre insiemi di "rapporti sociali" costituiscono il livello successivo dell'approccio di Ager e Strang, suddiviso in ponti sociali, legami sociali e relazioni sociali. I quattro *markers* e i mezzi per raggiungere tali obiettivi sono: lavoro, alloggio, istruzione e salute.

FIGURA 2:



Fonte: Ager e Strang (2008)

Tuttavia, il punto di partenza della riflessione e della letteratura sull'integrazione si situa, di norma, dopo che la migrazione è avvenuta ed è stata accettata (eccezion fatta per alcune situazioni, come la formazione di nuclei familiari o il ricongiungimento familiare, per le quali la politica in alcuni Stati Membri, come i Paesi Bassi, si adopera per introdurre facilitatori dell'integrazione – per esempio, le competenze linguistiche – prima del rilascio del visto e dell'arrivo) (si veda Groenendijk 2011). Eppure, come sottolinea Geddes (2005), "L'efficacia dell'integrazione" degli immigranti deriva da un primo focus sul controllo alle frontiere di ingresso, porti e aeroporti, e stabilisce un legame tra controlli e integrazione". In questo senso, il presupposto è che quanti non superano o non supererebbero efficaci controlli alle frontiere, non avendo il diritto di rimanere, non potrebbero integrarsi. Per le vittime di tratta, il cui ingresso e soggiorno possono essere irregolari fino a che non siano identificate come vittime, occorre

dunque un approccio differente.

Nel caso delle vittime di tratta, si potrebbe affermare che il processo bilaterale di integrazione, a partire dal momento dell'arrivo, è sbilanciato e soggetto a pregiudizi. Secondo gli intervistati per il progetto FIIT nel Regno Unito, la loro integrazione sarebbe cominciata dal momento in cui sono stati identificati come vittime di tratta e non durante il periodo di sfruttamento. Le vittime di tratta o di sfruttamento generalmente vivono i primi contatti con la società di destinazione nel periodo antecedente alla loro identificazione in quanto vittime, con individui coinvolti nella tratta o nello sfruttamento oppure con estranei che non le assistono o non sono in grado di aiutarle a modificare la propria situazione. È probabile che tali contatti rappresentino delle esperienze negative. Una volta che le vittime sono identificate e inizia il processo di superamento delle esperienze subite, per la maggior parte o per molte di esse, la possibilità di restare legalmente nel paese di destinazione è subordinata alla disponibilità a cooperare con le autorità contro gli autori del reato di tratta o sfruttamento. Questo potrebbe far pensare che, forse, le vittime di tratta sono tra i migranti meno autonomi, soprattutto nel momento in cui passano dall'essere vittime all'essere testimoni. Come si analizzerà in seguito, secondo Ager e Strang, le vittime di tratta e sfruttamento nelle società dell'Unione Europea intraprendono il percorso di integrazione (ammesso che ve ne sia uno) con diritti estremamente limitati e, per loro, l'acquisizione di uno status ufficiale dipende dalla loro disponibilità a cooperare alle attività repressive condotte contro gli autori del reato. È dunque probabile che il loro senso di sicurezza e stabilità sia fragile e i loro rapporti sociali siano inizialmente inesistenti e potenzialmente alterati da varie forme di discriminazione. Mentre è possibile che siano accolte in luoghi protetti, è improbabile, perlomeno al principio, che abbiano una sistemazione indipendente. Inoltre, cure mediche sia fisiche che psicologiche, nonché istruzione e occupazione, possono essere ambiti difficilmente accessibili.

Per di più, le ex vittime di tratta possono essere percepite come soggetti contaminati dalla natura criminale insita nella loro esperienza anche molto tempo dopo essere state dichiarate *vittime* (e non autrici) di un reato. Questo alone di criminalità che circonda la vittima di tratta potrebbe derivare dall'idea che quest'ultima ha, in qualche modo, acconsentito al suo sfruttamento. Questo avviene anche nel caso in cui l'"accettazione" è giustificata del suo istinto di sopravvivenza o dal desiderio di proteggere i familiari. Altra ipotesi è che tale percezione potrebbe derivare da una certa visione dell'immigrazione: se la vittima "conquista" il diritto di rimanere nel paese di destinazione e integrarsi, può darsi che abbia usato "l'esperienza" della tratta e dello sfruttamento per

raggiungere un obiettivo migratorio, sebbene in tale scenario un biglietto per uno Stato Membro dell'Unione Europea avrebbe un costo troppo alto.

Ciò che risulta evidente, ai fini del presente studio, è che nessun elemento del processo di integrazione può manifestarsi unicamente come frutto dell'iniziativa del singolo. I governi sono responsabili dello status giuridico e dei diritti, nonché in larga misura della sicurezza. L'accesso a ciò che Ager e Strang definiscono "facilitatori" e "markers" dipende sia dalla politica e dalle risorse dello Stato sia dalla disponibilità di servizi, spesso erogati tramite organizzazioni non governative che, all'interno dell'Unione Europea, nella maggior parte dei casi ricevono fondi statali per l'attuazione dei propri programmi. In questo contesto, sulla scia della crisi economica, tali fondi sono stati tagliati e, con essi, l'accesso ai servizi, il che ha reso per certi versi il percorso di integrazione più difficile per tutti i migranti (Collett 2011), comprese le vittime di tratta che hanno accettato di cooperare con le autorità nei procedimenti giudiziari.

TRATTA E INTEGRAZIONE: UN APPROCCIO COMBINATO

La capacità dei migranti di integrarsi (o essere integrati) nella società di destinazione è influenzata da molti fattori, tra cui l'interazione, nella sua fase iniziale, tra il singolo e lo Stato con le sue comunità (si veda, per esempio, Frideres 2002). Per le vittime di tratta, ciò significa che sia il periodo durante il quale subiscono lo sfruttamento e gli abusi, sia i primi contatti con le autorità, determinano probabilmente il contesto dal quale, nel tempo, dovrà delinearsi il processo di integrazione. Surtees (2008: 9) ha rilevato come per "re/integrazione" si intende il processo di recupero e inclusione sociale ed economica che ha luogo dopo l'esperienza dello sfruttamento". L'autrice sottolinea anche la complessità del processo di re/integrazione sul quale "incidono una serie di fattori individuali, oltre che il piano sociale, culturale ed economico in senso più ampio".

Nel porre le basi per un successivo raffronto tra i paesi analizzati, è dunque opportuno considerare sia le norme e gli standard definiti negli strumenti europei relativi allo status giuridico e all'accoglienza delle vittime di tratta, sia

la letteratura accademica esistente e quella delle ONG che mette in relazione il fenomeno della tratta con l'integrazione.


Nell'Unione Europea, gli standard minimi per il rilascio di permessi di soggiorno alle vittime di tratta (o di sfruttamento) che cooperano con le autorità competenti sono stabiliti dalla direttiva 2004/81/CE. Quest'ultima riguarda il permesso di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che cooperino con le autorità competenti (Consiglio europeo 2004). Tale direttiva è applicabile unicamente ai cittadini di paesi terzi che abbiano raggiunto la maggiore età e siano stati vittime di reati collegati alla tratta o al traffico di esseri umani (articolo 3). Molte disposizioni sono soggette alla normativa di riferimento nazionale esistente o prevedono al loro interno differenti tempistiche. La direttiva prevede che vi sia un periodo di riflessione della durata stabilita dalle autorità nazionali per consentire alle vittime di sottrarsi all'influenza degli autori dei reati perpetrati ai loro danni e decidere se cooperare con le autorità (articolo 6). Durante il periodo di riflessione, è necessario garantire alla vittima "un tenore di vita in grado di permetterle la sussistenza e l'accesso a cure mediche urgenti". Gli Stati Membri dovranno tener "conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, compresa, se del caso e se prevista dalla legislazione nazionale, l'assistenza psicologica" (articolo 7). Anche la concessione o meno dell'assistenza legale dipende delle disposizioni vigenti a livello nazionale.

Sull'integrazione delle vittime di tratta sono stati condotti pochissimi studi, che si sono generalmente concentrati su aspetti specifici (come la salute) o sulle esperienze di un singolo paese di destinazione. Altri studi hanno operato una generalizzazione tra integrazione nel paese di destinazione e reintegrazione nel paese di origine. Altre ricerche ancora, come Brunovskis (2012), si sono concentrate sull'analisi dell'equilibrio tra la repressione dei reati collegati alla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime/dei testimoni, compreso l'accesso a misure di riabilitazione per questi ultimi.

Zimmerman et al. (2011) hanno presentato la seguente concettualizzazione delle fasi della tratta. In questo modello, l'integrazione è caratterizzata dalla necessità di adattamento culturale, dal senso di vergogna e stigmatizzazione, dall'accesso limitato ai servizi, nonché dalla paura e dalla possibilità concreta di ritorsioni da parte dei trafficanti. La reintegrazione nel paese di origine ha le medesime caratteristiche. Si potrebbe ipotizzare che, nel caso dell'integrazione, l'esigenza di essere coinvolti come testimoni in un procedimento penale aggiunga un'ulteriore dimensione, quantomeno nelle prime fasi del processo

di integrazione, elemento che non necessariamente è presente nel caso della reintegrazione.

FIGURA 3:
MODELLO CONCETTUALE – FASI DELLA TRATTA



Fonte: Zimmerman et al. 2011.

Surtees (2008: 11) pone l'accento sul concetto di inclusione, che si tratti di integrazione o reintegrazione, e individua cinque fattori: inserimento in un ambiente sicuro, accesso a un tenore di vita ragionevole, benessere psicofisico, opportunità di sviluppo personale, sociale ed economico, nonché accesso a un

sostegno sociale e psicologico. Sebbene tali fattori possano accomunare tutti gli immigrati nel processo di integrazione, è l'accento posto su ciascuno di essi a poter variare mentre è fuori di dubbio che essi siano fondamentali per la re/integrazione delle vittime di tratta e che costituiscano la base dell'emancipazione di queste ultime dalla condizione di sfruttamento. I limiti di riuscita sono molteplici e tanto individuali e sistemici quanto lo sono i fattori che potrebbero, invece, portare al successo: Surtees (2008: 15) sottolinea, in particolare, che la gestione delle esperienze e delle emozioni negative, che formano la base dell'esperienza di integrazione delle vittime, è fonte di stress, rabbia, tristezza o depressione, vergogna e, soprattutto, paura. Rilevando le difficoltà di quanti rientrano nel proprio paese di origine, eventualmente all'interno di una famiglia e di una comunità dalla quale erano stati isolati anche prima dell'esperienza di tratta e migrazione, Surtees (2008: 21) osserva che “le modalità ... con cui avviene l'integrazione dei cittadini stranieri sono, forse, persino più complesse e meno comprese”. I servizi dedicati all'integrazione sono dispendiosi in termini di denaro, tempo e risorse. Nella loro applicazione è necessario affrontare il tema della dipendenza e non solo quello dello sviluppo dell'indipendenza e della fiducia nella futura inclusione sociale, partendo dall'ascolto e dal supporto alle vittime.

In tutto il mondo si è notata una relativa carenza di programmi e servizi volti ad agevolare sia il recupero sia l'integrazione delle vittime di tratta nei paesi di destinazione. Il *Protocollo di Palermo* raccomanda interventi per il recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime che dovrebbero concretizzarsi nella messa a disposizione di un alloggio, attività di consulenza e assistenza medica e psicologica, ma anche in opportunità di studio e lavoro (Oxman-Martinez et al, 2005:17). In Canada, le raccomandazioni suggeriscono di incrementare il numero di programmi in particolare per i servizi sanitari e sociali (ibid.). Alcuni programmi del genere esistono negli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno partecipato allo studio. Essi saranno dettagliatamente descritti nella sezione successiva.

RAFFRONTO TRA I CINQUE CASI STUDIO ANALIZZATI PER IL PROGETTO FIIT

Il progetto FIIT si basa su cinque casi studio, Belgio, Francia, Ungheria, Italia e Regno Unito, scelti sostanzialmente per la disponibilità delle rispettive autorità a partecipare allo studio. I cinque paesi presentano, tuttavia, anche elementi di contrasto, a indicare la varietà di situazioni riscontrabili nei diversi Stati Membri dell'Unione Europea. Belgio, Francia, Italia e Regno Unito sono tutti attivi da diversi anni: Belgio e Italia sono, infatti, tra i primi paesi ad aver sviluppato misure per affrontare il fenomeno della tratta di esseri umani (e, pertanto, sono stati inseriti in vari studi quali precursori delle prassi emergenti; si veda, per esempio, Brunovskis 2012). I quattro Stati comunitari appena citati rispettano pienamente gli accordi e le misure per la lotta contro la tratta di esseri umani. Quanto all'Ungheria, sebbene non ancora pienamente in linea con detti accordi, secondo la relazione del 2012 del Dipartimento di Stato americano *Trafficking in Persons Report*⁶, il governo si sta impegnando notevolmente per compiere progressi in tale ambito.

Belgio e Ungheria sono entrambi classificati dalla relazione annuale del Dipartimento di Stato americano come paesi di origine, transito e destinazione per le vittime di tratta. Francia e Italia sono classificate come paesi di transito e destinazione, mentre il Regno Unito è classificato unicamente come paese di destinazione. In quanto paesi di origine, in Belgio e Ungheria si assiste

⁶ La relazione annuale sulla tratta di esseri umani del Dipartimento di Stato americano (TIP) è il principale strumento diplomatico per coinvolgere i paesi del mondo nella lotta contro la tratta di esseri umani. La relazione valuta i paesi sulla base dell'impegno profuso per lottare contro tale fenomeno e li classifica alla luce di tale valutazione. È, pertanto, un documento molto consultato, utilizzato e apprezzato.

anche alla reintegrazione di cittadini che sono stati vittime di tratta all'interno del territorio nazionale. Rammentando le difficoltà correlate al processo di reintegrazione delle vittime che restano nel proprio paese, si può presupporre che per le vittime espatriate il processo di integrazione nel paese di destinazione sia ancora più complesso.

Le relazioni per paese sono state predisposte da esperti nazionali in partnership con funzionari OIM e operatori di alcune ONG. Per fornire un ampio quadro della situazione partendo da dati concreti, è stata preparata una matrice iniziale delle corrispondenti normative (si veda l'allegato 2). Sono state condotte interviste con i *policy makers* e i *service providers*, nonché con vittime di tratta che hanno accettato di parlare con il personale delle ONG in merito alle proprie esperienze di integrazione. Il numero di interviste con persone disposte a condividere le proprie esperienze, pur essendo risultato troppo esiguo per essere rappresentativo dei vari paesi, fornisce comunque informazioni qualitative per future riflessioni sui temi trattati in questa relazione. Per tutte le interviste si è fatto riferimento al medesimo modello (si veda l'allegato 1: questionari). Nell'illustrazione di seguito sono riportate le esperienze individuali riferite nelle interviste.

Dalle relazioni per paese sono emersi cinque aspetti fondamentali dell'integrazione delle vittime di tratta degli esseri umani su cui i diversi Stati stanno già focalizzando i loro sforzi, ma dove, comunque, vi è un margine di miglioramento. I cinque aspetti considerati sono:

1. la questione fondamentale dello status giuridico;
2. la facilitazione dell'integrazione rafforzando la sicurezza. Tema da affrontare attraverso un'assistenza psico-sociale mirata alle specifiche esigenze di coloro che hanno subito la condizione di sfruttamento;
3. l'accoglienza;
4. l'occupazione;
5. l'accesso alle prestazioni sociali.

Una sesta questione riguarda i diversi atteggiamenti assunti dai cittadini dell'Unione Europea e dai cittadini di paesi terzi riguardo ai temi quali la sicurezza, la tutela, i nessi culturali, i rapporti sociali e, in ultima analisi, l'accesso a un alloggio, al mondo del lavoro, alla sanità e all'istruzione, nonché le diverse percezioni che entrambi hanno di tali elementi. Sebbene l'attenzione del presente progetto si rivolga essenzialmente ai cittadini di paesi terzi, non bisogna dimenticare

che il fenomeno della tratta riguarda prevalentemente cittadini comunitari. Ciò significa che l'integrazione delle vittime di tratta comporta una riflessione su tre diversi sottogruppi di vittime: connazionali, cittadini comunitari e cittadini di paesi terzi. In un certo senso, essere un connazionale o un cittadino comunitario garantisce una maggiore tutela dei propri diritti fondamentali, ma distoglie l'attenzione dall'esperienza della tratta, il che può danneggiare alcuni aspetti del processo d'integrazione. D'altro canto, i cittadini di paesi terzi, una volta identificati come vittime di tratta, hanno un accesso diretto ai programmi e alla tutela dei diritti direttamente correlati al loro status di vittime dello sfruttamento. Questo significa che il loro percorso di integrazione sociale potrebbe essere meno difficile di quello affrontato dai cittadini comunitari. Approfondire questo contrasto è, pertanto, utile per analizzare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che sono vittime di tratta.

I risultati empirici della ricerca condotta per questo progetto, suddivisi secondo i sei aspetti citati sopra, sono esposti qui di seguito. Successivamente, sarà presentata un'analisi basata sulla letteratura corrispondente e che include informazioni tratte da altri studi.

STATUS: LA BASE GIURIDICA PER RIMANERE E INTEGRARSI

A livello internazionale, nell'impegno per combattere il reato della tratta di esseri umani, si è prestata una particolare attenzione alla necessità di concedere alle vittime un permesso di soggiorno che fosse almeno temporaneo, in modo da consentire loro di restare legalmente nel paese di destinazione e poter testimoniare contro gli autori dello sfruttamento. La condizione di immigrato, o quantomeno il ragionamento su cui si fonda la concessione di un permesso di soggiorno, è (spesso) legato al ruolo di testimone che la vittima è disposta ad assumere per collaborare nell'ambito dei procedimenti penali. Per gli Stati Membri dell'Unione Europea, il quadro di intervento su questioni quali la definizione dello status è definito non solo dalla normativa nazionale, ma anche da direttive comunitarie (2004/81/CE e 2011/36/CE) e, per taluni, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani,

che, a loro volta, rappresentano la base non solo per il soggiorno della vittima nel paese di destinazione, ma anche per le sue opportunità di integrazione.

In pratica, la definizione dello status giuridico a partire dal ruolo che la vittima assume come testimone, equivale al riconoscimento del reato e all'identificazione delle vittime stesse: ciascuna di esse deve farsi avanti personalmente o tramite un intermediario (come un'organizzazione non governativa) al fine di rendere nota la propria situazione alle autorità inquirenti, alle forze di polizia, all'ufficio immigrazione o alle sedi giudiziarie affinché si accerti l'esistenza di un illecito penale.

In questa sottosezione della relazione si definisce la base giuridica per la concessione di permessi di soggiorno nel caso dei cinque Stati Membri valutati nel progetto FIIT. I paesi (Regno Unito, Francia, Belgio, Ungheria e Italia) vengono, quindi, analizzati singolarmente descrivendo le varie questioni relative allo status, a cominciare dalle disposizioni relative al periodo di riflessione. Segue una panoramica degli enti competenti, delle disposizioni esistenti e delle pratiche utilizzate. Sono, infine, formulate alcune riflessioni tratte dalle interviste realizzate per lo studio FIIT, cui segue una sintesi delle rilevazioni fatte sul tema dello status.

BASE GIURIDICA NELL'UNIONE EUROPEA

Come ricordato poc'anzi, la direttiva 2004/81/CE stabilisce gli standard per il rilascio di permessi di soggiorno alle vittime di tratta da parte degli Stati Membri dell'Unione Europea. Dei cinque Stati Membri presi in esame per lo studio, tutti hanno recepito la direttiva nel diritto nazionale fuorché l'Italia che, con le sue leggi del 1998 e del 2003, risultava già conforme ai requisiti della direttiva, per cui non vi era necessità di recepirla (si veda anche CIDM 2010). I cinque paesi dispongono tutti di normative specifiche a favore delle vittime di tratta e prevedono anche disposizioni affinché le vittime accedano ad uno status legale previsto dalle normative sull'asilo. Due paesi su cinque non permettono la concessione di uno status giuridico di altra categoria tra quelle previste nell'ambito della protezione internazionale, ossia la protezione sussidiaria (Regno Unito e Francia), ma rilasciano, caso per caso, titoli di soggiorno per motivi umanitari secondo le politiche e le normative nazionali.

REGNO UNITO

Nel Regno Unito, alle vittime di tratta può essere concesso, su richiesta delle forze di polizia, un permesso (o un titolo di soggiorno) di 12 mesi (dopo un periodo di riflessione iniziale). Dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2011, 48 persone hanno ottenuto tale permesso per aver cooperato nelle indagini o nei procedimenti penali. Nello stesso biennio, 162 persone hanno ottenuto asilo (92), protezione umanitaria (11) o un permesso discrezionale. Pertanto, in termini assoluti, nel Regno Unito si propende per concedere protezione alle vittime di tratta attraverso il canale dell'asilo, più che in riferimento alla condizione di testimoni coinvolti in procedimenti penali. Infatti, nel Regno Unito, le vittime di tratta non sono tenute a cooperare ai procedimenti o alle indagini di polizia per dimostrare la loro condizione di vittime, sebbene la scelta di cooperare porti alla concessione di un permesso di soggiorno discrezionale di 12 mesi (UKBA 2010). Un caso che esemplifica l'utilizzo del diritto in materia di asilo in tale ambito è rappresentato da una sentenza del Tribunale per l'asilo e l'immigrazione del 2007 riguardante SB, una vittima moldava. In questo caso si è accertato che “nell'ambito della società moldava, una donna vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale [era] membro di un particolare gruppo sociale ... [il gruppo delle] ex vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale”, e la persona in questione, che ha testimoniato nel procedimento intentato contro il responsabile del suo sfruttamento sessuale, non sarebbe stata adeguatamente protetta nei confronti dell'autore del reato e dei suoi complici in Moldavia (Tribunale per l'Asilo e l'Immigrazione, 2008).

Nel Regno Unito, gli organi competenti per l'identificazione delle vittime di tratta sono due: l'*UK Human Trafficking Centre* (UKHTC), che fa parte della *Serious Organized Crimes Agency* (SOCA), e l'*UK Border Agency* (UKBA). Altre 16 organizzazioni non governative o enti di altra natura (forze di polizia, autorità locali e i relativi servizi per l'infanzia), tra cui ad esempio Poppy Project, Migrant Helpline e l'Esercito della salvezza, hanno la possibilità di segnalare potenziali vittime al *National Referral Mechanism* (NRM), gestito dall'UKHTC. È necessario che le potenziali vittime, se adulte, diano il consenso a tale segnalazione (mentre nel caso dei minori il consenso non è necessario e la segnalazione avviene automaticamente): senza consenso, non possono usufruire del sostegno e dell'assistenza né vedersi concesso lo status giuridico di vittime della tratta. Se il NRM emette una decisione sulla persona per “giustificati motivi”, a quest'ultima viene concesso un periodo di riflessione di 45 giorni durante il quale le sono offerti una sistemazione sicura e altri servizi in base alle specifiche necessità. Nel 2012, 384 persone sulle 1.186 segnalate al

NRM hanno ottenuto una decisione a loro favorevole per “giustificati motivi”. Una volta presa una decisione per “motivi risolutivi” in cui si afferma che esse sono vittime di tratta e che collaboreranno nei procedimenti giudiziari, viene concesso loro un permesso di soggiorno di 12 mesi, rinnovabile fino a cinque anni. La conversione in permesso di soggiorno a lungo termine è a discrezione dell'autorità competente.

FRANCIA

La Francia concede un periodo di riflessione di 30 giorni durante il quale la persona identificata come potenziale vittima di tratta non può essere espatriata: tuttavia, durante tale periodo, la persona non dispone di un permesso di soggiorno ufficiale, bensì di un documento che le garantisce la non espulsione. Dopo tale periodo, se la vittima sporge denuncia e accetta di testimoniare, le viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi rinnovabile, legato al procedimento in atto e al ruolo di testimone assunto dalla vittima. Tra il 2008 e il 2010, a 312 persone è stato concesso lo status giuridico di vittime. È indispensabile che la vittima cessi ogni rapporto con i trafficanti e continui a cooperare con le autorità fino al termine di tutte le fasi processuali. Una volta concluso il procedimento con successo, la vittima ha il diritto di ottenere un permesso di soggiorno a lungo termine con validità decennale, il cui rilascio è sempre subordinato alla condizione che non sussista più alcun rapporto con il contesto di sfruttamento che ha condotto al procedimento e all'ammissibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno in quanto vittima di tratta. Qualora la vittima sia protetta secondo le normative in materia di asilo, il che è possibile se è in grado di dimostrare che è minacciata dai trafficanti nel proprio paese di origine, e coopera con le autorità nel paese di destinazione, dopo 5 anni le viene concesso un permesso di soggiorno a lungo termine.

BELGIO

Nel caso del Belgio, il periodo di riflessione dura 45 giorni, un arco di tempo che, nell'intenzione del legislatore, deve essere di riposo e tranquillità. Durante tale periodo, la persona ha diritto alla protezione sociale e può accedere ai servizi e alle strutture di un centro di accoglienza specializzato. Se la vittima decide di restare e partecipare al procedimento penale, ha il diritto di ottenere un certificato di registrazione di 3 mesi (rinnovabile una sola volta); dopodiché, le viene concesso uno status di vittima provvisorio di 6 mesi, rinnovabile fintantoché il procedimento giudiziario è in corso. La conversione in permesso

di soggiorno a lungo termine dipende dall'avanzamento dell'iter processuale relativo al caso.

Il Belgio dispone di statistiche sulla concessione di permessi di soggiorno dal 2006. Dal 2006 al 2011 sono stati concessi 922 permessi di soggiorno in base alle specifiche normative per le vittime di tratta, di cui 479 a donne e 443 a uomini. 267 casi sono stati ricondotti a sfruttamento sessuale, 495 a lavoro forzato e 160 ad altre forme di sfruttamento. Non sono stati concessi permessi a vittime di tratta secondo le normative in materia di protezione internazionale (o perlomeno nessun titolo figura sotto tale voce).

Il Belgio ha introdotto iniziative per assistere le vittime di tratta nel 1993 e una legge del 1995 ha stabilito la base giuridica per procedere nei casi in cui sia presente il reato di traffico di esseri umani. Leggi successive hanno rafforzato la lotta contro il traffico e la tratta. Una legge del 2005 ha recepito gli accordi dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, operando una chiara distinzione tra traffico (*smuggling*) e tratta. Nel 2004 è stata istituita un'Unità di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il traffico e la tratta di esseri umani, sotto la presidenza del Ministero della Giustizia, che ha riunito il Centro per le Pari Opportunità, l'Ufficio immigrazione presso il Ministero dell'Interno, la Polizia federale, il Ministero della Sicurezza Sociale, il Ministero dell'Occupazione, del Lavoro e del Dialogo Sociale e il Ministero degli Affari Esteri.

La maggior parte delle vittime di tratta di esseri umani viene identificata dalle forze di polizia e dai servizi di ispezione alle frontiere utilizzando una serie di indicatori di traffico e tratta di esseri umani. Tuttavia, il sistema di identificazione è considerato da molti l'elemento più debole della struttura belga: è previsto che un Piano di azione nazionale pubblicato nel dicembre 2012 rafforzi il ruolo degli operatori sanitari, soprattutto a livello di identificazione delle vittime. Il Piano di azione è, inoltre, volto a potenziare l'assistenza alle vittime creando un formato uniforme per la raccolta di informazioni da parte dei centri, con particolare riguardo all'assistenza ai singoli e allo sviluppo di una maggiore conoscenza delle esigenze in generale.

UNGHERIA

Mentre in Belgio si è optato per concedere uno specifico status giuridico alle vittime di tratta, in Ungheria è possibile che vengano rilasciati alle vittime permessi di soggiorno in base alle normative in materia di asilo e protezione

internazionale. Infatti, poiché in Ungheria non si procede allo screening dei richiedenti asilo, è impossibile stabilire quanti tra coloro a cui è stata concessa una qualche forma di protezione internazionale siano anche vittime di tratta. Benché le autorità denunciino i casi di tratta, essi hanno difficoltà a produrre le prove di tali reati e ricorrono più spesso ad altri capi di imputazione come l'ottenimento di guadagni illeciti da traffico e immigrazione illegale. Le vittime continuano a subire intimidazioni e spesso risultano ancora (psicologicamente) dipendenti dai trafficanti, ragion per cui sovente ritirano la loro testimonianza.⁷ In Ungheria, il periodo di riflessione dura 30 giorni, trascorsi i quali vengono rilasciati permessi di soggiorno con validità di sei mesi, funzionale alla durata dei procedimenti giudiziari. La successiva conversione in permesso di soggiorno a lungo termine avviene caso per caso. Sebbene tale normativa esista, nessuno al momento ne ha ancora beneficiato.

ITALIA

Nel sistema italiano non è previsto formalmente un periodo di riflessione. Nella pratica però, esiste uno speciale fondo per i servizi di assistenza primaria utilizzabile per un periodo iniziale di 3 mesi. Dunque, l'esistenza di questo fondo speciale consente di fatto di beneficiare di un periodo di riflessione. Al termine dei tre mesi, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sociale con una validità di 6 mesi, che può essere convertito in permesso di soggiorno a lungo termine se la persona trova un'occupazione o intraprende un corso di studi.

In Italia, secondo la normativa in vigore dal 1998, il primo status concesso è un permesso di soggiorno a breve termine specifico per le vittime di tratta che viene rilasciato indipendentemente dalla collaborazione con le autorità.

Viene applicato il così detto “doppio binario” : le vittime di tratta possono essere identificate in quanto tali da determinate ONG specializzate in questo campo e dai servizi sociali (il cosiddetto “percorso sociale”) o dalle autorità se accettano di collaborare nei procedimenti penali (il cosiddetto “percorso giudiziario”).

7 Le vittime di tratta in Ungheria risultano essere, per la maggior parte, cittadini ungheresi. Poiché il progetto è incentrato sui cittadini di paesi terzi, la presente relazione non prende in esame la situazione dei cittadini ungheresi vittime di tratta all'interno del proprio paese (o rimpatriati da altri paesi, ma ancora in situazione di sfruttamento). In ragione della loro vulnerabilità in termini di privazione sociale, povertà, istruzione limitata, violenza domestica, ecc., possono usufruire di determinate prestazioni sociali in Ungheria, indipendentemente dal fatto che siano state oggetto di tratta o sfruttamento.

Tra il 2004 e il 2011 sono stati rilasciati ogni anno circa 500-600 permessi di soggiorno. Nel 2006 e nel 2007 si è osservato un calo a seguito dell'ingresso nell'Unione Europea della Romania e della Bulgaria: soltanto i cittadini di paesi terzi possono infatti ottenere un permesso di soggiorno come vittime di tratta.

Fino al 2009, l'Italia concedeva permessi alle vittime di tratta soltanto nei casi di sfruttamento sessuale e unicamente alle donne: nel 2007, la legge è stata estesa anche per il lavoro forzato e le violenze ad esso correlate, forme di sfruttamento per le quali ora anche gli uomini possono beneficiare di tali permessi.

In Italia, la normativa è emersa da un contesto influenzato dai vari aspetti legati alla protezione dei cosiddetti "pentiti" di mafia e si ritiene che ciò possa aver contribuito alla percezione delle vittime di tratta come non "completamente" vittime, ossia come se in qualche modo avessero acconsentito allo sfruttamento (forse per proteggere la propria famiglia o, semplicemente, per restare vive), rendendolo per certi aspetti lo sfruttamento meno grave.

Tuttavia, in Italia è anche possibile che chi sia stato vittima di tratta ottenga effettivamente un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di protezione internazionale (sussidiaria) attraverso l'istituto dell'asilo. Tale status ha una durata di 3 anni e si basa sull'esperienza di tratta considerata come forma di violenza basata sul genere.

Le autorità italiane hanno rilevato un aumento dei richiedenti asilo, con tutta probabilità perché così sono stati istruiti dagli sfruttatori (o dai trafficanti, se i richiedenti non sono stati coinvolti in reti di sfruttamento vere e proprie). Le vittime vengono in questo modo ulteriormente trafficate dall'Italia verso altri Stati Membri dell'Unione Europea, per poi farle tornare in Italia in base alle norme del regolamento di Dublino applicabili alla loro richiesta di asilo. Sebbene una persona possa essere definita una vittima di tratta dallo Stato Membro che la rimpatria in Italia, in applicazione del regolamento di Dublino a seguito della richiesta di asilo, in Italia può beneficiare dello status di vittima di tratta e del relativo sostegno soltanto se determinate ONG italiane la segnalano alle autorità come potenziale vittima (attraverso il "percorso sociale") o se collabora con le autorità.

RIFLESSIONI SULLE INTERVISTE CONDOTTE NELL'AMBITO DELLO STUDIO FIIT

Gli intervistati di alcuni paesi, tra cui il Belgio, sono parsi non interessati alle questioni legate al loro status giuridico in quanto tale: sono ospiti del paese e ricevono assistenza costruendosi una nuova vita. Viceversa, in Francia, gli intervistati si sono dimostrati molto consapevoli della loro condizione e della necessità di disporre di documenti validi per poter accedere a determinati servizi. Nel Regno Unito, tutti gli intervistati fuorché 2 erano cittadini comunitari. In Ungheria, tutti erano cittadini ungheresi, per cui la questione dello status in quanto tale era irrilevante. In Italia, si è osservata una divisione per genere in termini di attenzione rivolta allo status (e al lavoro): gli uomini vittime di tratta si sono dimostrati più preoccupati della necessità di consolidare la propria condizione a lungo termine, non soltanto attraverso la loro identificazione quali vittime di tratta, bensì anche attraverso l'accesso al mercato del lavoro.

SINTESI DEGLI ESITI OTTENUTI RISPETTO ALLO STATUS GIURIDICO

In sintesi, i cinque Stati membri dell'Unione europea analizzati nell'ambito del progetto FIIT adottano approcci diversi per concedere lo status di vittima di tratta. Tutti, in pratica, concedono un periodo di riflessione, benché nel caso dell'Ungheria debba ancora essere effettivamente applicato e in Italia sia un approccio *de facto* anche se non formalizzato come tale. Il periodo di riflessione è una fase fondamentale per affrontare le questioni legate alla sicurezza e alla tutela e porre le basi per un'integrazione ottimale se la vittima resta nel paese di destinazione, come si discuterà nella sottosezione successiva.

Il Regno Unito utilizza sia le normative riguardanti specificamente le vittime di tratta sia l'istituto dell'asilo per tutelare chi ha subito una condizione di sfruttamento e non può essere rimpatriato. Le statistiche disponibili indicano che per le vittime di tratta si ricorre maggiormente alla normativa in materia di asilo e ad altre forme di protezione umanitaria che all'applicazione della normativa che effettivamente le riguardano.

I permessi di soggiorno per le vittime di tratta sono inizialmente a breve termine e legati ai procedimenti penali in quattro dei cinque paesi che li utilizzano. Il Regno Unito pare indicare una certa flessibilità nel riconoscere che, anche se il procedimento si è concluso con esito positivo, un permesso di soggiorno basato sull'identificazione come vittima di tratta può non garantire una stabilità sufficiente, per cui ci si avvale anche della normativa in materia di asilo. In

Regno Unito, Belgio, Francia e Italia è possibile che vengano rilasciati permessi di soggiorno a lungo termine.

Sebbene alle vittime possa essere concesso tale status, specialmente in Belgio, Francia, Italia e Regno Unito, ciò di per sé non implica che ne conseguirà l'integrazione. L'interrogativo resta: quali ambiti funzionali alla riuscita dell'integrazione diventano accessibili nel momento in cui viene riconosciuto lo status giuridico di vittima di tratta? Esiste un margine di miglioramento del percorso di integrazione?

SICUREZZA: ESIGENZE E ASSISTENZA PSICO-SOCIALE INIZIALE

Nel momento in cui una vittima di tratta è identificata, i primi aspetti da affrontare sono quelli relativi alla sicurezza personale, ai bisogni sanitari nonché al recupero dallo stress e da altri traumi di tipo psicologico. Tali esigenze sono affrontate nel periodo di riflessione iniziale, nei casi in cui è previsto. Infatti, lo scopo del periodo di riflessione, come spiega la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005, è in parte quello di concedere alla vittima un periodo per riprendersi, sottraendosi all'influenza dello sfruttatore (articolo 13, paragrafo 1). In tal senso, il periodo di riflessione è un primo passo per raggiungere la sicurezza, oltre che un periodo per prendere decisioni e, per le autorità, un periodo per identificare formalmente la vittima.

Nella presente sottosezione si descrivono i risultati ottenuti per ognuno dei cinque paesi analizzati, incorporandovi le interviste con i *service providers* e le vittime di tratta.

In **Belgio** esistono tre centri residenziali specializzati a disposizione delle vittime per un periodo massimo di 6 mesi. In alternativa, le vittime possono trovare una sistemazione privata, e nel qual caso usufruiscono di un "sostegno domiciliare" da parte del personale del centro. I centri gestiscono, inoltre, strutture protette e non identificate che possono ospitare le vittime nei casi particolari di minacce

dirette alle vittime stesse e/o ad altri residenti, in ragione della presenza di una vittima in uno degli alloggi messi a disposizione. In altre parole, vi è una risposta mirata alle esigenze di sicurezza specifiche e di base delle vittime e, dall'inizio del periodo di riflessione, vengono messe a disposizione misure di sicurezza e sostegno medico e psicologico.

In Belgio, fornire informazioni complete e dettagliate durante il periodo di riflessione è considerato un elemento essenziale per consentire alla vittima di prendere una decisione consapevole e, dunque, per garantire la propria sicurezza. Gli intervistati, ex vittime di tratta in Belgio, si sono espressi positivamente in merito alla disponibilità del personale nel fornire loro assistenza, consulenza e così via, come anche in merito alla sensazione di sicurezza che hanno provato nella struttura specializzata di cui erano ospiti nei primi giorni. Altri hanno confermato l'esistenza del sostegno, aggiungendo tuttavia che il personale non era sempre disponibile quando la vittima sentiva di aver veramente bisogno di comunicare.

Un intervistato ha espresso preoccupazione quanto al fatto che l'autore del reato era rimasto in libertà, per cui la vittima temeva di doversi “guardare alle spalle”. Un altro intervistato in Belgio ha suggerito che sarebbe stato meglio poter usufruire di un'assistenza psicologica nella lingua della vittima, in modo da permetterle di comunicare agevolmente le proprie esperienze e riflettervi. Disporre di uno psicologo che conosce la lingua della vittima generalmente implica anche comprensione e affinità culturali. (Infatti, un intervistato in Francia ha segnalato che il suo psicologo parlava la sua lingua [non il francese] e questo aveva contribuito enormemente a farlo sentire sicuro e assistito).

Nel **Regno Unito**, durante il periodo di riflessione di 45 giorni, alle vittime viene ufficialmente concessa una sistemazione sicura, un'assistenza medica, un aiuto psico-sociale, una consulenza legale e altre forme di sostegno in base alle necessità. Un'intervistata ha riferito quanto fosse inizialmente spaventata e come gli operatori del servizio l'abbiano aiutata a rilassarsi e sentirsi sicura provvedendo immediatamente all'assistenza medica, rafforzando dunque la sua fiducia in sé stessa e verso i servizi che le erano stati forniti.

Una vittima intervistata in Francia ha commentato che dover restare in un alloggio temporaneo, sottoposta a regole che vietavano ai residenti di uscire per tutelare la propria sicurezza, l'ha fatta sentire reclusa, per cui anziché affrancarsi dall'esperienza di sfruttamento, ha continuato a sentirsi in trappola.

Il senso di sicurezza deve andare oltre il fatto di essere collocati fisicamente in un alloggio protetto e oltre la presenza di operatori di servizi che si prendano cura della vittima assicurandole una permanenza confortevole. In Francia, i permessi di soggiorno temporanei rilasciati alle vittime di tratta sono classificati come “vita privata e familiare”, una misura di protezione/sicurezza che cela il motivo per il quale il titolo di soggiorno è stato realmente concesso. Di norma, in Francia, la protezione da parte delle forze di polizia viene fornita specificamente se sussiste la percezione di un pericolo durante il procedimento giudiziario, sebbene in pratica tale disposizione non sia stata mai applicata.

Anche in **Italia** nello speciale permesso di soggiorno che viene rilasciato, non viene indicato espressamente il fatto che il beneficiario è stato vittima di tratta per evitare che possa essere in qualche modo stigmatizzato. Tuttavia, non tutte le vittime ottengono un permesso di soggiorno speciale: ad alcune viene concesso lo status di rifugiato o un'altra forma di protezione internazionale, il che significa che essi rispondono ai criteri della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati. In tali casi, quando ci si avvale dell'istituto dell'asilo, vi è qualche preoccupazione circa la possibilità che si abusi della situazione e dello status concesso. La protezione umanitaria non assicura lo stesso livello di tutela e sicurezza alle vittime e, in Italia, sono stati segnalati casi di donne che, dopo aver ottenuto uno status di protezione, sono state successivamente trafficate in altri paesi europei a scopo di sfruttamento sessuale.

In Italia, due intervistati hanno riferito di un periodo durante il quale sono stati trattenuti in un centro di detenzione amministrativa per migranti irregolari in quanto le autorità inizialmente non li avevano identificati come vittime di tratta. Tale periodo di detenzione, come hanno sottolineato, ha inutilmente aggravato le loro sofferenze. Ciò nondimeno, tutti gli intervistati in Italia hanno manifestato grande apprezzamento per la dedizione degli assistenti sociali assegnati al loro caso.

Per quel che riguarda l'**Ungheria**, le vittime sono spesso cittadini ungheresi rimpatriati nel paese o trafficati al suo interno. Esistono due centri di accoglienza per ospitare le vittime garantendone la sicurezza. L'intento è quello di offrire un luogo tranquillo, rassicurante e sicuro, in grado di provvedere alle necessità di base della vittima, quali ad esempio i pasti. Due o tre giorni dopo l'ingresso della vittima, viene valutata la sua condizione fisica e psicologica per organizzare e intraprendere, se è il caso, il trattamento più appropriato. Nonostante ciò, molti rifiutano l'assistenza psichiatrica, anche se gravemente traumatizzati.

In sintesi, rispondere alle esigenze psico-sociali iniziali e offrire un'assistenza di questo tipo crea un senso di sicurezza nelle vittime di tratta. Non identificare le vittime, trattenerle in luoghi di detenzione per migranti irregolari accresce la loro sofferenza. Anche i regolamenti interni che somigliano a quelli dei centri di detenzione o che hanno elementi di “reclusione”, anche se finalizzati a garantire la sicurezza delle vittime, possono creare un senso prolungato di sofferenza, a meno che le ragioni non siano chiare (ed eventualmente spiegate nella lingua madre della vittima) e ben ponderate. Viene inoltre apprezzata la possibilità di disporre costantemente di operatori psico-sociali in modo che le vittime sappiano di poter contare su qualcuno a cui rivolgersi per manifestare qualsiasi preoccupazione o semplicemente parlare in caso di bisogno (qualcuno con cui comunicare che sia opportunamente formato per fornire la consulenza specifica necessaria affinché le vittime superino la drammatica esperienza della tratta); il che risulta essere anche utile per preparare le vittime a passare da uno stato traumatico ad uno produttivo a lungo termine nella società di destinazione.

ACCOGLIENZA

In un primo tempo il tipo di accoglienza offerto, come si è visto poc'anzi, è spesso legato a un'esigenza di sicurezza. Nel tempo, la sistemazione delle vittime di tratta diventa tanto parte del loro processo di integrazione quanto della loro sicurezza. I cinque Stati Membri dell'Unione Europea analizzati in questa ricerca propongono approcci diversi per quanto riguarda la sistemazione delle vittime di tratta nelle diverse fasi del processo. Francia e Belgio, per esempio, adottano un approccio specializzato dedicato alle vittime di tratta, mentre il Regno Unito inserisce le vittime di tratta nel sistema di accoglienza ordinario.

In **Francia** vengono messe a disposizione case di fuga sia in caso di permesso di soggiorno temporaneo sia prima della concessione del permesso di soggiorno. Tuttavia, si ritiene che non tutte le vittime ne abbiano bisogno. Come detto poc'anzi, una vittima ha sottolineato il senso di soffocamento provocato dalla necessità di vivere sottostando a rigorose regole che ne limitavano la libertà di movimento, rilevando come ciò avesse inciso negativamente sul neo ritrovato senso di libertà, per quanto le regole fossero comprensibili dal punto di vista della sicurezza.

Gli intervistati in **Belgio** hanno lamentato l'esistenza di regole e di rumore, rilevati nei tre centri specializzati. Per il resto, tuttavia, i commenti sulla disponibilità di una sistemazione durante i primi giorni di assistenza sono stati positivi. Il fatto di avere un luogo protetto ha assicurato loro tempo e spazio per ritemperarsi sentendosi al sicuro. Anche la possibilità di usufruire di uno spazio personale, come una stanza privata, è stato apprezzato. Il Belgio offre altresì aiuto per trovare un alloggio una volta ottenuto un permesso di soggiorno a più lungo termine.

In **Ungheria** esistono due centri di accoglienza finanziati dallo Stato in grado di ospitare fino a 12 vittime di tratta, che assicurano una sistemazione sicura e la disponibilità di servizi sociali. Le vittime possono alloggiarvi per tutto il tempo necessario, alcune vi restano anche un anno. I centri possono, peraltro, fungere come domicilio permanente quando è necessario fornire un indirizzo stabile per accedere ad altri servizi.

Nel **Regno Unito**, durante il periodo di riflessione di 45 giorni, alle vittime viene ufficialmente garantita una sistemazione sicura, un luogo protetto, un centro o una residenza privata gestita da una delle 16 organizzazioni non governative ritenute affidabili dall'UKHTC e dall'UKBA. Tutte queste soluzioni sono dedicate esclusivamente alle vittime di tratta e garantiscono assistenza 24 ore su 24. Le vittime sono assegnate alla sistemazione più idonea a seconda della loro personale situazione e delle loro particolari esigenze, in funzione della disponibilità e dell'ubicazione geografica. Gli intervistati per questo progetto che si sono avvalsi della sistemazione offerta dal sistema, hanno commentato di averla trovata sicura, indipendente, rilassante e accogliente. Altre vittime hanno trovato autonomamente una propria sistemazione o sono state aiutate a farlo: nel caso di due intervistati britannici, l'alloggio al momento dell'intervista era messo a disposizione dal loro datore di lavoro.

In **Italia**, le donne meno giovani vittime di tratta si sono generalmente espresse in maniera critica rispetto alla qualità dei luoghi di accoglienza e, in particolare, per quanto riguarda le regole che disciplinano il comportamento al loro interno e il sovraffollamento.

In sintesi, la sistemazione offerta alle vittime di tratta è la loro prima casa dopo un periodo della vita contrassegnato da profonde tensioni e grandi emozioni. La sicurezza è importante, ma le vittime di tratta in più di un paese hanno lamentato situazioni quali sovraffollamento, rumore e regole troppo rigide, comprese quelle riguardanti la libertà di uscire dal luogo di accoglienza. Le

vittime di tratta appena identificate passano da una vita di sfruttamento a una vita di libertà: il modo in cui ciascun paese gestisce tale transizione può variare e, come suggeriscono le interviste, la concezione di libertà di una persona può invece rappresentare una costrizione per un'altra.

OCCUPAZIONE

Le ex vittime di tratta intervistate per il progetto FIIT si sono soffermate molto sulle opportunità di lavoro e sull'acquisizione delle competenze linguistiche (sia a fini lavorativi che per l'integrazione in generale), reputandole fondamentali per la riuscita a lungo termine del processo di integrazione e al fine di sentirsi pienamente "a casa" nel paese di destinazione.

La possibilità di cercare e trovare un lavoro è legata a diversi fattori: lo status giuridico, e se in base ad esso alla ex vittima è consentito lavorare, le qualifiche e l'esperienza e se queste sono spendibili, le opportunità di lavoro, il desiderio di adeguare le proprie aspirazioni alla reale disponibilità di occupazione da parte del mercato del lavoro.

In **Belgio**, le vittime di tratta possono ottenere un permesso di lavoro durante il periodo di registrazione di 3 mesi, durante il periodo di attribuzione provvisoria dello status di vittima di 6 mesi, come anche dopo.

In **Italia**, il permesso di soggiorno speciale temporaneo può essere convertito in permesso di soggiorno a più lungo termine espressamente per motivi di studio o lavoro (in media della durata di 2 anni, rinnovabile se permane la situazione di lavoro o studio); per esempio, se viene firmato un contratto di lavoro dipendente o sono soddisfatte tutte le condizioni per un lavoro autonomo. Nel caso in cui la persona sia disoccupata, il permesso di soggiorno è valido unicamente un anno, prorogabile se la persona risulta essere "in cerca di lavoro".

Nel sistema **francese**, l'accesso al mercato del lavoro dipende dal tipo di permesso di soggiorno. Sebbene talune tipologie di permesso di soggiorno consentano l'accesso al lavorare, i richiedenti asilo o gli illegali non godono di alcun diritto al riguardo. Nel corso della ricerca condotta per lo studio FIIT, si

è riscontrato che le persone sfruttate per lavoro domestico erano quelle che si trovavano nella posizione più precaria: infatti, benché la legge imponga un pari trattamento per tutte le vittime che hanno denunciato il reato o che collaborano in procedimenti giudiziari, è emerso che proprio a queste vittime verrebbe riservato un trattamento meno favorevole che ad altre. Un intervistato ha anche rilevato un'incongruenza nel sistema: alle ex vittime non è consentito lavorare, a meno che non abbiano un permesso di soggiorno, ma, per richiederne uno (sempre che rispondano ai requisiti necessari), devono pagare circa 700 euro. L'intervistato ha quindi suggerito la possibilità che il permesso di soggiorno sia gratuito (perlomeno per le vittime di tratta).

La necessità di collaborare con le forze di polizia in procedimenti giudiziari come prerequisito indispensabile per ottenere un permesso che consenta di lavorare, è considerata dalle ex vittime in Francia come un ostacolo all'allontanamento dalla situazione di sfruttamento, soprattutto per le vittime sfruttate come prostitute: infatti, una vittima ha affermato che con un lavoro normale le donne sarebbero più forti e maggiormente in grado di affrontare i loro sfruttatori, i quali, dal canto loro, costantemente ribadiscono loro la necessità che continuino a prostituirsi perché altrimenti, non avendo documenti, verrebbero rimpatriate nel proprio paese di origine.

Nel **Regno Unito** non vi è possibilità di accesso al mondo del lavoro durante il periodo di riflessione o nel caso in cui la vittima di tratta presenta richiesta di asilo per superare le difficoltà in cui si trova rispetto al suo status. Una volta acquisito un permesso di soggiorno a tempo indeterminato il migrante ha accesso alle agevolazioni per l'inserimento nel mondo del lavoro e il diritto al lavoro, come avviene per chiunque abbia tale status, senza un diretto nesso con la propria condizione di ex vittima di tratta.

Sia in **Francia** che in **Italia**, gli intervistati hanno osservato che le qualifiche e l'esperienza di lavoro precedenti contano ben poco nella ricerca di un impiego. Ammesso che si abbiano delle qualifiche (anche se comprovate dalla relativa certificazione) in Francia è molto difficile che esse siano riconosciute. In Italia, le ex vittime hanno lasciato intendere che si dovrebbero garantire maggiori opportunità per recuperare i certificati che attestano le qualifiche e l'esperienza professionale acquisita.

Poiché l'esperienza conta poco, dunque, le ex vittime sono obbligate a trovare un equilibrio tra le proprie aspirazioni e il tipo di lavoro che viene loro offerto con maggiore facilità. Alcune riescono a operare delle scelte: un'intervistata

in Francia avrebbe voluto formarsi come segretaria, ma il percorso si è rivelato troppo complicato, per cui ha pensato che avrebbe potuto lavorare come cassiera, ma le sono state offerte poche opportunità. Ha quindi provato a trovare un impiego in aeroporto e, all'epoca dell'intervista, stava seguendo un corso di formazione specifico per raggiungere tale obiettivo.

In Italia, si è notato che gli uomini vittime di tratta rivolgono una particolare attenzione al lavoro considerandolo il fattore che li aiuterebbe maggiormente a integrarsi. In generale, è risultato che gli uomini si dedicano alla ricerca di un lavoro e tentano di convertire il permesso di soggiorno temporaneo in un permesso più a lungo termine, mentre le donne sono più propense a trarre il massimo vantaggio dai servizi offerti loro in quanto vittime di tratta (accoglienza, consulenza psicologica, assistenza legale, assistenza sanitaria, formazione professionale e collocamento), preoccupandosi meno delle opportunità di lavoro.

In sintesi, l'acquisizione di competenze linguistiche e di un lavoro diventano presto aspetti importanti per le vittime di tratta perché, in tal modo, ritornano a una vita libera e indipendente (benché in Italia si sia osservata una differenza rispetto al genere). Sebbene, nel lungo periodo, il diritto al lavoro venga esteso alle ex vittime di tratta nel momento in cui ottengono un permesso di soggiorno, nell'immediato, soprattutto durante il periodo di riflessione, non vi è accesso al mondo del lavoro. Lo status giuridico assume dunque un ruolo importante nel diritto al lavoro: per le vittime di tratta sussiste una differenza importante in determinati Stati a seconda che la vittima sia riconosciuta in quanto tale e, pertanto, le sia accordato un permesso sulla base del suo ruolo di testimone nei procedimenti giudiziari o abbia chiesto asilo. In quest'ultimo caso, come per tutti i richiedenti asilo, non ha alcun diritto al lavoro.

A prescindere dal diritto al lavoro, nell'effettiva ricerca di un impiego, le ex vittime di tratta devono confrontarsi con alcune barriere riguardanti l'equipollenza dei titoli di studio o la certificazione che documenta l'esperienza lavorativa o professionale pregressa. Questi ostacoli li accomunano a molti altri migranti nel loro percorso di integrazione.

ACCESSO ALL'ASSISTENZA E AI SERVIZI SOCIALI

Benché alcune ex vittime di tratta, come le donne intervistate in **Italia**, siano propense a massimizzare i benefici derivanti dai servizi sociali messi a loro disposizione, per altre l'accesso a tali vantaggi è una questione di sopravvivenza nel breve termine e un punto di partenza per iniziare a costruire una nuova vita, lasciandosi alle spalle un passato di dipendenza, sfruttamento e vittimizzazione.

L'accesso all'assistenza e ai servizi sociali inizia durante il periodo di riflessione in tutti i paesi analizzati (tranne nel caso dell'**Ungheria**, dove gli assistiti sono prevalentemente cittadini ungheresi) e parte dell'assistenza può essere erogata anche sotto forma di programmi di rimpatrio volontario assistito le cui misure sono offerte dall'OIM o dallo Stato ospitante. L'assistenza parte dall'alloggio, dal sostegno medico e psicologico, dalla protezione sociale di base e, aspetto particolarmente rilevante nel caso della tratta, dalla sicurezza. Un assistente sociale assegnato è, in alcuni paesi e per alcune ex vittime, un elemento importante del processo di sostegno durante il passaggio dal periodo di sfruttamento a una fase di integrazione e crescente indipendenza.

Tuttavia, le modalità di accesso a diritti e prestazioni sono differenti e dipendono dall'approccio filosofico al quale fanno riferimento. Per alcuni Stati Membri, le prestazioni sono specificamente relazionate alla condizione di ex vittima di tratta. Per altri, le ex vittime sono soltanto persone vulnerabili come altri migranti, ma anche come altri cittadini in generale che necessitano di assistenza, per cui le prestazioni sono parte dei programmi di assistenza ordinari anziché di pacchetti specifici che rispondono a specifiche esigenze.

In **Belgio**, durante le tre fasi del cambiamento di status che portano all'ottenimento di un potenziale permesso di soggiorno di lunga durata, le prestazioni e i diritti sociali, tra cui alloggio, assistenza, sostegno medico e psicologico, corsi di lingua, protezione sociale e misure di sicurezza, sono assicurati assieme al diritto al soggiorno. I *policy makers* intervistati in Belgio hanno convenuto che le vittime di tratta hanno bisogno di maggiore supporto nella loro integrazione, proprio per le passate avversità o esperienze negative, rispetto ai migranti "regolari", siano essi cittadini di paesi terzi o cittadini comunitari. Tale ulteriore sostegno, secondo il parere e l'esperienza delle autorità belghe, è necessario per evitare che la persona sia nuovamente oggetto di tratta e ridivenga vittima,

per affrancarla dallo status o dall'identità di "vittima" in modo che superi la sua condizione, nonché per aiutarla a intraprendere un processo di integrazione regolare o tradizionale. Il sostegno, secondo l'avviso delle autorità, dovrebbe essere personalizzato in funzione delle esigenze del singolo, senza operare distinzioni in base, per esempio, al paese d'origine (che si tratti di cittadini di paesi terzi, cittadini comunitari o anche cittadini belgi).

Con tre centri e operatori sociali assegnati che assistono le singole vittime, il Belgio offre un sostegno psico-sociale diretto che, come osservato poc'anzi, è molto apprezzato da tante ex vittime intervistate. Il fatto che tale attenzione, cura e sostegno siano sempre disponibili è considerato dalle ex vittime uno dei principali fattori positivi del sistema belga: l'indisponibilità di un assistente psico-sociale in un certo momento nell'arco delle 24 ore è stata indicata da alcuni intervistati come uno degli aspetti peggiori del loro processo di integrazione.

L'**Italia** mette a disposizione fondi nazionali (si parla di cifre dell'ordine di 6-6,5 milioni di euro all'anno in media) per i servizi di assistenza iniziale e integrazione a lungo termine offerti alle ex vittime di tratta. Tali servizi sono gestiti da organizzazioni non governative e associazioni che hanno formulato proposte al Dipartimento per le Pari Opportunità, il quale sovrintende ai lavori della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento. I servizi spaziano dalle attività di assistenza agli alloggi protetti e ai corsi di lingua, dall'assistenza legale al sostegno psico-sociale/medico, dalla formazione professionale al supporto per il collocamento nel mercato del lavoro.

Con un permesso di soggiorno, le ex vittime di tratta possono accedere a misure di integrazione che, in Italia, sono generalmente proposte sia da servizi sociali pubblici che da ONG/associazioni private, tra cui i servizi prima citati, nonché altre misure riguardanti l'accoglienza, l'assistenza psico-sociale, l'assistenza legale, i corsi di lingua, la formazione professionale e l'inserimento lavorativo. Tali servizi sono disponibili finché il processo di assistenza ed emancipazione della persona vittima di tratta non raggiunge l'obiettivo ultimo di un collocamento professionale e di una vita autonoma, con la successiva conversione del permesso di soggiorno a breve termine per motivi umanitari in un permesso di soggiorno di 2 anni per motivi di lavoro o studio, rinnovabile periodicamente fintantoché il contratto di lavoro resta valido o il corso di studio viene debitamente frequentato, dimostrando la necessità per lo studente di disporre delle risorse economiche necessarie.

I permessi di soggiorno **francesi**, compresi quelli temporanei, includono l'accesso alle prestazioni sociali per le persone vulnerabili. Come in Belgio, le ex vittime in Francia riferiscono di un'assistenza psico-sociale sempre presente, essenziale per il loro processo di riabilitazione. Secondo gli intervistati, i servizi sociali non specializzati avrebbero dato risposte non consone alle loro esigenze. Un intervistato ha segnalato emicranie, incubi e insonnia prima di essere assistito da un'organizzazione specializzata che sapesse realmente rispondere alle esigenze psicologiche derivanti dall'esperienza di sfruttamento. Gli assistenti sociali specializzati non solo aiutano le ex vittime ad affrontare il loro passato, ma contribuiscono anche a capire come comportarsi meglio nella società e a gestire il senso di libertà che le vittime provano man mano che superano le esperienze negative. Sebbene non ancora completamente indipendente, con un assistente sociale al suo fianco, l'ex vittima può assumere il controllo della propria vita sentendosi guidata e rassicurata.

Oltre all'assistenza psico-sociale e comportamentale, le ex vittime, soprattutto, ma non solo, quelle che non parlano ancora la lingua del paese di destinazione, spesso hanno bisogno di aiuto per gestire i contatti con consulenti medici e legali. In Francia, ciò risulta difficile perché il personale formato disponibile, soprattutto quello che ha le necessarie competenze linguistiche, non è sufficiente per accompagnare le persone vittime di tratta a tutte le visite mediche o tutti gli appuntamenti per espletare le pratiche amministrative.

Nel **Regno Unito**, oltre all'assistenza e alla protezione iniziale garantite durante il periodo di riflessione di 45 giorni in attesa della decisione "finale" delle autorità competenti sullo status di vittima, attività che sono sovvenzionate dal Ministero della Giustizia e realizzate dall'Esercito della salvezza in Inghilterra e Galles o da Migrant Helpline in Irlanda del nord, non è prevista un'assistenza specifica per chi sia stato vittima di tratta. Una volta che la vittima ha ottenuto una decisione definitiva e un permesso di soggiorno, può accedere alle forme di sostegno generiche, ovvero a prestazioni come indennità integrativa, agevolazioni per l'alloggio e servizi di sostegno erogati dalle autorità locali/dai servizi sociali. A tale forma di sostegno può accedere qualunque residente nel Regno Unito che sia disoccupato e/o indigente, sempre che abbia il titolo legale per usufruire di questo tipo di supporto.

In **Ungheria**, i centri di accoglienza forniscono una serie di servizi, tra cui cure mediche, dentistiche e psico-sociali e assistenza legale, oltre a servizi di collocamento o formazione professionale e altre opportunità formative. I servizi medici sono offerti a chiunque sia disoccupato da 3 mesi, per cui le

vittime possono usufruire delle prestazioni ordinarie. Tuttavia, se una persona è sprovvista di documenti di identità, non ha il diritto di usufruire di cure sanitarie gratuite. È disponibile un servizio di assistenza o trattamento psichiatrico, ma la ricerca condotta sul paese mette in luce che la maggior parte delle vittime di tratta, nonostante il trauma subito, rifiuta tale aiuto.

In sintesi, l'approccio assunto dagli Stati Membri per correlare prestazioni sociali e status, dal punto di vista filosofico, come anche dal punto di vista delle politiche realmente implementate, incide sul livello di accesso ai diritti e alle prestazioni sociali e sui motivi per i quali è possibile accedervi. Il sistema ordinario (per esempio, nel Regno Unito e, in una certa misura, in Francia) si occupa delle persone vulnerabili in generale, ma non si sofferma sulle esigenze specifiche delle ex vittime di tratta. Se, infatti è vero che esso risponde bene a varie questioni legate alle necessità sociali di molte vittime, ne sottovaluta invece altre che richiedono un'assistenza specifica. Un supporto mirato e specializzato (come in Belgio e Italia) può, invece, permettere una personalizzazione in funzione delle specifiche esigenze del singolo, consentendo alle ex vittime di diventare membri a pieno titolo della società e della loro comunità nel rispetto dei tempi necessari alla persona per compiere tale percorso. Il caso dell'Ungheria è unico tra i cinque valutati, in quanto tutte le vittime sono cittadini ungheresi.

LE DIVERSE SITUAZIONI DEI CITTADINI DI PAESI TERZI E DEI CITTADINI COMUNITARI

Il progetto FIIT si concentra sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi che sono stati vittime di tratta. Lo studio dimostra, tuttavia, che non sempre è possibile isolare tale gruppo, infatti, anche se ci si sofferma sui cittadini di paesi terzi, inevitabilmente emerge la situazione dei cittadini comunitari e dei cittadini trafficati all'interno del proprio paese. È dunque opportuno riflettere brevemente su come la nazionalità incide sull'integrazione per le ex vittime di tratta.

Di norma, i cittadini vittime di tratta che vengono successivamente rimpatriati o che subiscono tale abuso all'interno del proprio paese vengono trattati come

soggetti vulnerabili. Il loro status è chiaro: sono cittadini e, pertanto, rientrano nei parametri dei programmi sociali per le persone vulnerabili, che possono prevedere o meno l'intervento di servizi specializzati e/o di organizzazioni per le vittime di tratta.

I cittadini comunitari, però, vengono spesso a trovarsi in una situazione ambigua. Il loro diritto di restare nel paese in termini di leggi sull'immigrazione non è in discussione e, di norma, possono lavorare (pur con le varianti osservate nei nuovi Stati Membri, che possono essere soggetti a norme transitorie). Tuttavia, non sempre hanno accesso ai servizi: se il loro status giuridico non dipende dalla loro partecipazione alle attività repressive, potrebbero non cooperare con le autorità e, dunque, essere esclusi dai servizi o dall'assistenza messi a disposizione dei cittadini di paesi terzi, il cui status dipende dalla cooperazione con le autorità nel perseguire i crimini perpetrati ai loro danni. Inoltre, anche se dovessero collaborare con le autorità, il loro status di cittadini comunitari potrebbe comunque escluderli dall'assistenza specifica erogata in base allo status. Quando, per proteggere le vittime di tratta, si ricorre all'asilo o ad altre forme di protezione umanitaria risultanti da una richiesta di asilo, i cittadini comunitari non potrebbero, neanche in tal caso, accedere a una protezione specifica perché la loro cittadinanza e il diritto comunitario precludono loro la possibilità di chiedere asilo nell'Unione Europea.

Il CIDM (2010: 78) ha rilevato come gli atti di "tratta interna" spesso non siano considerati rilevanti dagli ordinamenti degli Stati Membri dell'Unione Europea, per cui non risulta chiaro se i cittadini comunitari vittime di tratta si vedano poi privati della necessaria assistenza o tale assistenza venga loro negata. Se così fosse, il loro processo di integrazione sarebbe sicuramente compromesso. Come si è osservato poc'anzi, lo status di per sé non equivale all'integrazione. Lo status può costituire la base, ma occorrono poi facilitatori, rapporti e *markers* per completare il processo (Ager e Strang 2008) e, affinché ciò accada, l'assistenza è indispensabile.

Una linea di pensiero del dibattito sulla condizione dei cittadini dell'Unione Europea potrebbe, dunque, essere che, una volta riconosciuto loro lo status, essi trovino il proprio percorso di integrazione o rientrino nel proprio paese di origine. Durante la ricerca FIIT, nel Regno Unito si è riscontrata l'assenza di programmi di assistenza specifici per i cittadini comunitari vittime di tratta, che invece rientrano nei programmi generici, sempre che rispondano ai criteri per usufruirne. GRETA (2012: 70), il Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, ha constatato che il Regno Unito non offre

sostegno governativo per il rimpatrio dei cittadini dell'Unione Europea/dello Spazio Economico Europeo, i quali devono rivolgersi alle proprie ambasciate o all'OIM per chiedere assistenza al rimpatrio. In Italia, nel corso dello studio FIIT, è emerso il tema del rimpatrio volontario assistito e della reintegrazione nel paese di origine, ed è risultato chiaro che anche tale soluzione è applicabile soltanto ai cittadini di paesi terzi. Sebbene i servizi consolari dei paesi dell'Unione Europea siano tenuti a fornire sostegno per il rimpatrio dei loro connazionali nel paese di origine, la situazione in Italia è tale per cui, in ragione del numero elevato di potenziali candidati, soprattutto rumeni e bulgari, le vittime comunitarie di tratta di alcune nazionalità non possono, di fatto, usufruire dei servizi volti a favorire il loro rimpatrio e la loro reintegrazione nei paesi di origine, il che costituisce un trattamento differenziale a possibile discapito delle vittime di tratta dell'Unione Europea.

Tuttavia, anche in Italia, lo studio FIIT ha riscontrato che la cooperazione con l'Autorità Giudiziaria e Le Forze dell'Ordine consente di accedere ai servizi di assistenza, che non si basano sulla nazionalità. In Italia, pertanto, le vittime di tratta comunitarie possono usufruire dell'assistenza. Per quel che riguarda la Francia, poiché Bulgaria e Romania, in quanto “nuovi” Stati Membri, sono in una situazione di transizione, ciò significa che i cittadini dei due paesi in teoria non dovrebbero trovarsi in una condizione peggiore di quella in cui si troverebbero se il loro paese di origine non fosse membro dell'Unione Europea. Questo significa che tali cittadini possono ottenere un permesso di soggiorno in base al loro ruolo di testimoni e vittime, nei procedimenti giudiziari a carico dei criminali sospettati di coinvolgimento nel reato di tratta.

I dati, perlomeno per l'Italia, suggeriscono che la tratta di cittadini comunitari rappresenta una percentuale relativamente significativa del traffico totale. Nel 2011 sono stati rilasciati 560 permessi di soggiorno a vittime di tratta. Nello stesso anno, 127 cittadini comunitari hanno usufruito di servizi di prima assistenza e 218 cittadini dell'Unione Europea sono stati assistiti tramite i servizi di integrazione a lungo termine. Le vittime sono prevalentemente cittadini dei seguenti paesi: Romania, Bulgaria, Repubblica ceca, Slovacchia, Grecia, Lituania, Ungheria e Polonia, con un unico caso di una vittima italiana. Chiunque si trovi in una situazione di pericolo e vulnerabilità può usufruire di misure di assistenza iniziali, indipendentemente dal suo status di immigrato. Tuttavia, i servizi di integrazione a lungo termini sono di più facile accesso per i cittadini comunitari che sono stati vittime di tratta, che possono avvalersi dei servizi nell'ambito del regime di libera circolazione previsto per i cittadini comunitari. I cittadini di paesi terzi possono, invece, usufruire di tali servizi soltanto dopo

essere stati formalmente riconosciuti vittime di tratta e aver ottenuto lo speciale permesso di soggiorno.

Lo studio FIIT in Ungheria ha riguardato principalmente cittadini ungheresi, mentre gli intervistati nel Regno Unito erano, per la maggior parte, cittadini comunitari. Nel caso dell'Ungheria, è emersa l'importanza della famiglia e della comunità di origine per agevolare la (re)integrazione. È raro che in Ungheria una vittima, anche se chiaramente identificata e assistita, resti all'interno di un sistema di sostegno coordinato abbastanza a lungo da reintegrarsi nella società ed evitare la rivittimizzazione. In assenza di una consulenza standardizzata e, ovviamente, di un sostegno (per esempio, attraverso contributi economici), è difficile che una persona possa rimettersi in carreggiata come cittadino integrato, per cui l'ex vittima, vulnerabile, sfugge alla rete di sicurezza sociale e ridiventa vittima.

ANALISI E RIFLESSIONI IN UN CONTESTO PIÙ AMPIO

Lo studio FIIT ha cercato di dar voce alle ex vittime di tratta, esplorando i tipi di programmi e servizi di integrazione a disposizione dei cittadini di paesi terzi identificati come vittime di tratta negli Stati Membri dell'Unione Europea. Le loro voci, unitamente a quelle dei *service providers* e dei *policy makers*, hanno delineato un quadro comparativo dell'integrazione delle vittime di tratta attraverso il riconoscimento del loro status, l'assistenza iniziale, l'accoglienza, l'occupazione, il sostegno, le prestazioni e i servizi di assistenza sociale di lungo periodo.

I risultati delle interviste sono stati inseriti nel contesto della letteratura esistente in materia di tratta, integrazione e possibili approcci combinati. È utile, per riflettere sulle conclusioni dello studio FIIT, introdurre anche gli ulteriori esiti di altre relazioni.

Lo status giuridico, ossia disporre di documenti ufficiali che autorizzino a soggiornare in un paese e a lavorare, è fondamentale per la sicurezza della

persona perché le consente di intraprendere un processo di integrazione. Lo studio FIIT ha riscontrato che i cinque Stati analizzati affrontano in maniera abbastanza diversa i vari aspetti dello status: tutti seguono gli orientamenti esistenti per quanto concerne i periodi di riflessione e la maggior parte collega il soggiorno iniziale a breve o medio termine alla collaborazione di giustizia per la repressione del fenomeno della tratta. L'attenzione si rivolge pertanto alla lotta contro tale fenomeno più che alle vittime, alla loro protezione e ai loro diritti. In tale ambito, alla luce degli esiti emersi, sembra, dunque, che l'equilibrio non sia stato raggiunto e che tuttora si tenda a concentrarsi sui reati anziché sulle vittime.

In questo, lo studio FIIT pare concordare con l'analisi di Brunovskis (2012) secondo cui periodi di riflessione più brevi rispondono maggiormente alle esigenze delle autorità e delle Forze di Polizia in una prospettiva di repressione, e probabilmente compromettono i diritti della vittima, la quale dovrebbe poter disporre del tempo e della tranquillità necessari per decidere in merito al proprio futuro. Come osserva Brunovskis (2012: 65), alcune vittime potrebbero persino non essere in condizione di collaborare o fungere da testimoni se, per esempio, conoscono ben poco delle attività delle organizzazioni criminali che le hanno sfruttate, poiché tenute in uno stato di relativo isolamento. Si potrebbe anche pensare che, in molte situazioni, è più probabile che un periodo di riflessione più breve induca la vittima ad accettare l'alternativa del rimpatrio assistito. Quanto più a lungo la vittima viene protetta durante il periodo di riflessione, tanto più sicura e a proprio agio potrebbe sentirsi.

Haynes (2005:252) ha rilevato che l'elemento migliore dei modelli basati sulla "protezione della vittima" è il fatto di partire dalla prospettiva dei diritti umani, una prospettiva che non pare determinante secondo le ricerche condotte per questo studio. Tuttavia, come osserva Haynes, quanto maggiore è la protezione, tanto è più probabile che la vittima cerchi aiuto (autoidentificazione). Ciò significa che, di fatto, una maggiore protezione (e maggiori opportunità di riuscita dell'integrazione) potrebbe indurre un maggior numero di vittime a rivelare la propria condizione. Vittime che, a loro volta, potrebbero essere disposte a cooperare nell'opera di prevenzione e repressione. Porre un maggiore accento sulla protezione potrebbe, dunque, rispondere meglio anche a questi due scopi.

La relazione dell'OIM (2010) sulle alternative di soggiorno fa notare che la reintegrazione come riabilitazione, nel paese di origine o altrove, conduce a un "reinserimento sicuro, dignitoso e sostenibile nella società e a una vita normalizzata" (pag. 21). Inoltre, gli esiti dello studio svolto sulle alternative di

soggiorno “rivelano che le vittime sono viste raramente come titolari di diritti”. Sono piuttosto considerate “strumenti” di indagine o repressione, approccio che è incompatibile con gli standard regionali e internazionali e può potenzialmente precludere il recupero fisico, psicologico e sociale della vittima. L'Italia è l'unico paese che si concentra innanzitutto sul recupero e sull'assistenza della vittima imponendo la partecipazione a un programma di riabilitazione e inclusione sociale” (OIM 2010: 49-50).

Lo studio FIIT ha, tuttavia, messo in luce che i *service providers* e i *policy makers* italiani non considerano l'integrazione un obiettivo realizzabile per le ex vittime di tratta, per cui non puntano a raggiungerlo, adoperandosi invece per l'inclusione sociale delle persone trafficate.

L'idea che l'inclusione sociale (concetto più superficiale dell'integrazione) sia realizzabile, riconduce probabilmente il dibattito e la riflessione all'interrogativo iniziale, ovvero che cosa sia effettivamente l' “integrazione”. Nel Regno Unito, durante la ricerca condotta per lo studio FIIT, è emerso con chiarezza che persone differenti si integrano a velocità diverse. Alcuni intervistati sentivano di essersi integrati nel momento in cui, terminato il sostegno fornito dal *National Referral Mechanism*, vivevano in maniera indipendente presso un alloggio che potevano permettersi ed erano in grado di sostentarsi grazie a un'occupazione retribuita o beneficiando di fondi pubblici. Essi erano consapevoli delle loro responsabilità in quanto membri di una comunità e sapevano come ottenere ulteriore consulenza nel caso in cui ne avessero avuto bisogno. Tuttavia, il periodo necessario alle ex vittime per giungere a tale stadio è stato variabile, in quanto legato al tempo impiegato dall'autorità competente per prendere una decisione definitiva sul loro caso e, a volte, per rilasciare un permesso di breve durata o per 12 mesi. In taluni casi, le ex vittime avrebbero beneficiato di ulteriore sostegno prima di sentirsi integrate. La sensazione di non essere integrate era dovuta a una mancanza di fiducia (probabilmente collegata alle loro esperienze) o alla non conoscenza della lingua locale. “Una maggiore assistenza per aiutarmi a imparare l'inglese mi avrebbe aiutato a integrarmi meglio” (citazione estrapolata dall'intervista condotta con un'ex vittima di tratta).

Le competenze linguistiche e la capacità di trovare effettivamente un'occupazione retribuita (preferibilmente interessante) sono emersi quali elementi fondamentali nelle valutazioni espresse dalle ex vittime in merito ai criteri essenziali per l'integrazione, così come lo sarebbero per qualunque immigrato. Surtees (2012: 25) osserva che emancipazione economica significa “rafforzamento economico di singoli e comunità. Nel contesto dell'integrazione o della reintegrazione,

emancipazione economica significa dotare le persone vittime di tratta di competenze, risorse e fiducia per sostenere economicamente sé stesse e le loro famiglie e, a più lungo termine, contribuire al benessere economico delle loro comunità”.

Il luogo di lavoro è un luogo fondamentale della comunità, che contribuisce alla salute e al benessere mentale. Avere un impiego incide sull'identità della persona e sulla sua autostima ed è un fattore di riconoscimento sociale (Surtees, 2012:25). Gli esiti dello studio FIIT avvalorano la conclusione di Surtees secondo cui “per molte persone vittime di tratte, le opportunità economiche – che si tratti di un impiego o di qualunque forma di generazione di reddito come una microimpresa – sono il loro principale obiettivo dal momento in cui si sono affrancate da una situazione di tratta e per tutto il processo di integrazione o reintegrazione a più lungo termine”.

Prima di giungere al punto in cui l'integrazione diventa una realtà, in parte attraverso il lavoro e l'emancipazione economica, il contatto sociale è più contenuto o limitato. In vari paesi analizzati nell'ambito del progetto FIIT, le ex vittime intervistate si sono espresse positivamente rispetto alla loro esperienza con i servizi di consulenza dedicati, l'assistenza psico-sociale e i singoli assistenti sociali, a dimostrazione di quanto siano importanti questi contatti iniziali. Un aspetto che molti intervistati nei diversi paesi analizzati hanno considerato negativo è stato quello delle regole imposte nei centri di accoglienza. Questi due aspetti, tuttavia, potrebbero essere considerati insieme per valutare se questo “sistema”, sviluppato con attenzione e sensibilità, possa contribuire a una sorta di lento affrancamento che risponda maggiormente alle esigenze delle ex vittime affinché ritrovino una propria collocazione nella società.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Il principale quesito posto dallo studio FIIT e dalla presente relazione era: quali sforzi vengono attualmente fatti per agevolare l'integrazione a lungo termine dei cittadini di paesi terzi vittime di tratta negli Stati Membri dell'Unione Europea e come si potrebbero migliorare le misure utilizzate? Lo scopo era identificare, condividere ed esportare le buone pratiche, potenziando e migliorando al contempo le reti specializzate di professionisti nazionali ed europei che operano con le vittime di tratta.

A conclusione dello studio, emergono due concetti fondamentali: quello di transizione e quello di emancipazione. Più avanti si analizzerà come tali concetti si abbinino a elementi quali lo status, la sicurezza, l'accoglienza, l'occupazione, i diritti e le prerogative, considerando specifici esempi di pratiche efficaci che è possibile trarre dallo studio condotto in ciascuno di questi ambiti.

Innanzitutto, però, è anche opportuno delineare il ruolo centrale dello status in termini di accesso ai diritti, oltre alla sua importanza quale base per l'integrazione, valutando come le diverse forme di status giuridico (cittadino europeo e cittadino di un paese terzo al quale viene concesso un permesso di soggiorno a lungo termine in quanto vittima di tratta o persona bisognosa di protezione umanitaria) comporta differenze talvolta non intuitive nell'accesso agli elementi che, insieme, creano una società integrata.

DIFFERENZE

Le differenze possono essere di due tipi.

In primo luogo, sussiste una differenza tra i cittadini comunitari vittime di tratta nell'Unione Europea (nell'ambito degli Stati Membri) e i cittadini di paesi terzi trafficati in uno Stato Membro. Sebbene, in teoria, le vittime di tratta che sono anche cittadini comunitari hanno un accesso più diretto e relativamente agevole a diritti e prerogative, la loro vulnerabilità in quanto vittime non è rappresentata dal loro status e, pertanto, le loro esigenze in quanto ex vittime di tratta potrebbero non trovare risposta. Poiché i cittadini dell'Unione Europea non erano il tema del presente studio, tale percorso di indagine non è stato completamente esplorato. Per ragioni di completezza tuttavia, vale la pena segnalarlo.

In secondo luogo, sussiste una differenza tra i cittadini di paesi terzi ai quali viene direttamente concesso lo status (e, pertanto, diritti e prerogative) di vittime di tratta e quelli ai quali viene concesso lo status di protezione umanitaria. In particolare, vi è una differenza nell'accesso a diritti e prerogative nel periodo in cui la condizione è, di fatto, quella di un richiedente asilo. Benché si osservino sovrapposizioni in termini di necessità di protezione da un lato tra le vittime di tratta che non possono rientrare nel paese di origine perché la loro sicurezza è incerta e le autorità non sono in grado di proteggerle dai trafficanti o dalle organizzazioni criminali e, dall'altro, i richiedenti asilo che potrebbero avere il diritto di ottenere lo status di rifugiato o la protezione umanitaria per altre situazioni di conflitto o violenza, ciò nondimeno si osservano anche differenze evidenti. Le politiche e le norme riguardanti i richiedenti asilo sono state elaborate in risposta alla percezione generale dell'istituto dell'asilo come canale utilizzato da molte persone che saranno respinte, per cui è generalmente soggetto a restrizioni per quanto concerne diritti e prerogative. Per le vittime di tratta che chiedono asilo strumentalmente per ottenere un permesso e una protezione a lungo termine nel paese di destinazione anziché un permesso come vittima di tratta (spesso a causa delle norme dello Stato Membro, comprese quelle nel campo del contrasto, e non necessariamente a causa della situazione personale della vittima), diritti e prerogative nel periodo intercorrente tra il periodo di riflessione (ossia l'identificazione iniziale come vittima di tratta) e l'ottenimento

di uno status a più lungo termine sono ridotti al minimo. Eppure, quel periodo (che inizia circa 30-45 giorni dopo l'identificazione come vittima e dura mesi, se non anni) è esattamente un momento di transizione dalla condizione di sfruttamento alla libertà, da vittima a membro attivo della società. In altre parole, è un momento in cui occorre sostegno, ma anche un momento in cui un ritorno all'indipendenza può essere determinante per il benessere e l'integrazione a più lungo termine come membro attivo e a pieno titolo della società.

Il passaggio a una condizione caratterizzata da rapporti sociali positivi, stabilità di alloggio, salute, istruzione od occupazione è fondamentale per agevolare l'integrazione a lungo termine, come si evince dallo studio di Ager e Strang (2008). L'ottenimento di tali *markers* si fonda sui diritti e sulla cittadinanza ed è favorito sia dalla sicurezza e dalla stabilità sia dall'acquisizione di competenze linguistiche e culturali. Limitare il periodo durante il quale le vittime risentono dell'insicurezza del proprio status e non hanno consapevolezza delle future alternative, o perlomeno limitare il periodo durante il quale temono di poter essere rimpatriate nel paese di origine o non potersi creare una vita equilibrata nel paese di destinazione, sembrerebbe essere decisivo per la loro integrazione a più lungo termine.

Il processo bilaterale di integrazione delle vittime di tratta, a iniziare dal loro arrivo, sembra non essere paritario e influenzato da pregiudizi. Se, infatti, il processo bilaterale di integrazione comincia dal momento dell'identificazione (come suggerito dalle interviste del Regno Unito e prima sottolineato), tale punto di partenza comporta anche la necessità di lasciarsi alle spalle le esperienze iniziali (negative) nel paese di destinazione. Per di più, il processo esordisce con l'alone (negativo) di criminalità che circonda le vittime. Come rileva Zimmerman (2011), il percorso di integrazione comincia, dunque, con un senso di vergogna e stigmatizzazione, un accesso limitato ai servizi e la paura di ritorsioni da parte dei trafficanti.

CHE COSA OFFRONO I CINQUE CASI PRESENTATI NELLO STUDIO IN TERMINI DI PRASSI EFFICACI PER SUPERARE GLI OSTACOLI ALL'INTEGRAZIONE E AGEVOLARE IL PROCESSO BILATERALE?

STATUS

I cinque Stati concedono tutti un periodo di riflessione, benché nel caso dell'Ungheria debba ancora essere applicato e in Italia sia un approccio di fatto ma non formalizzato nella legislazione esistente. In linea con Brunovskis (2012), periodi di riflessione più lunghi parrebbero garantire alle vittime più tranquillità e sicurezza. Questo consentirebbe loro di prendere una decisione più ponderata in merito alla volontà di rimanere e partecipare alle attività repressive. Al contrario, non avere avuto il tempo sufficiente per riflettere con serenità potrebbe portare le vittime ad accettare di essere assistite per tornare in una situazione di potenziale pericolo.

Per garantire lo status si utilizzano sia normative appositamente promulgate per le vittime di tratta sia le disposizioni legali dedicate ai rifugiati. Nel Regno Unito, la legge sull'asilo sembra offrire maggiore stabilità rispetto alle normative sullo status delle vittime di tratta, anche dopo una conclusione positiva del procedimento contro gli autori del reato. Francia e Italia si avvalgono anch'esse dell'istituto dell'asilo per garantire protezione e status ad alcune vittime di tratta. Secondo le interviste raccolte per lo studio FIIT, la situazione in Belgio, per quel che riguarda lo status, pare offrire il maggiore senso di stabilità alle vittime, forse perché questo è abbinato all'assistenza. Se non altro, le vittime di tratta intervistate in Belgio sono sembrate meno preoccupate del proprio status rispetto a quelle intervistate, per esempio, in Francia, dove l'ottenimento di documenti appropriati consente di accedere a servizi notevolmente diversi.

Raccomandazione

Per stabilire gli effetti dello status giuridico come fattore di integrazione delle vittime di tratta, sarebbero utili ulteriori studi e indagini sull'impatto dello status di vittima di tratta rispetto al più ampio strumento della protezione umanitaria o internazionale.

Un permesso di soggiorno di lunga durata costituisce senza dubbio una base senza la quale non vi può essere integrazione, ma il solo diritto di soggiornare sul territorio non rappresenta l'inizio di un percorso di integrazione.

SICUREZZA

Gli operatori del settore e gli assistenti sociali assegnati allo specifico caso sono stati molto apprezzati dalle vittime di tratta intervistate in Belgio, Francia e Regno Unito. Tale forma di assistenza personale e diretta è stata, infatti, ritenuta da molti intervistati decisiva per il processo di integrazione e riabilitazione.

Le vittime hanno affermato che era importante poter contare sulla presenza di qualcuno a loro disposizione. Non potersi rivolgere a qualcuno nel momento esatto in cui ne avevano bisogno e non poter parlare di alcuni aspetti della loro situazione ha avuto effetti, a loro dire, negativi sul percorso di integrazione. Si può, pertanto, concludere che un sostegno dedicato e sempre disponibile è essenziale, specialmente nelle prime settimane e nei primi mesi. È comunque probabile che il bisogno di sostegno cambi nel tempo a seconda del soggetto.

Un elemento del sostegno ritenuto apprezzabile è quello dedicato all'informazione e all'orientamento, preferibilmente nella lingua della vittima.

Non identificare le vittime di tratta e considerarle semplicemente immigrati irregolari, inseriti talvolta in strutture di detenzione, aggrava la sofferenza e può rallentare il processo di integrazione. Pertanto, identificare tempestivamente le vittime e assisterle di conseguenza, per quanto difficile, fa parte dell'impegno per garantirne la sicurezza a più lungo termine e permette, dunque, di definire i mezzi attraverso i quali il loro processo di integrazione può procedere.

Raccomandazione

Permettere alle ex vittime di tratta di emanciparsi con un sostegno correttamente predisposto in funzione delle esigenze individuali dal momento dell'identificazione fino al momento della piena emancipazione sembra costituire, alla luce del presente studio, una base solida per l'integrazione. Per le vittime di tratta di esseri umani, il sostegno può, pertanto, essere essenziale tanto quanto lo status, al fine di intraprendere il percorso per diventare a pieno titolo membro della società.

ACCOGLIENZA

I centri di accoglienza dedicati sono stati molto apprezzati dalle vittime di tratta intervistate per il progetto FIIT. Tuttavia, poiché tali luoghi sono la sede di un processo di transizione dalla condizione di sfruttamento alla libertà, è stata manifestata qualche perplessità circa le regole, il sovraffollamento, la mancanza di privacy, il rumore e le restrizioni imposte alla libertà di movimento. Poiché alcune delle regole imposte potrebbero servire a garantire la sicurezza delle stesse vittime, soprattutto per quel che riguarda la libertà di uscita, si potrebbe valutare il modo in cui le informazioni vengono fornite e la loro chiarezza. Nel caso di alcune vittime è emerso che l'abbinamento tra centri di accoglienza e sostegno psico-sociale è stato di fondamentale importanza.

Raccomandazione

È necessario valutare attentamente il ruolo che i vincoli imposti svolgono nel perpetuare la sensazione di dipendenza e della mancanza di libertà. Il luogo di accoglienza può essere visto come un elemento determinante per la transizione dalla condizione di vittima a membro indipendente della società. Tuttavia, durante questa fase, è necessario che i soggetti siano perfettamente informati sulle regole volte a garantire la loro sicurezza e, al tempo stesso, coinvolti in prima persona per creare condizioni di vita accettabili per tutti i residenti come parte del loro processo perché essi diventino individui liberi e partecipi nella società.

OCCUPAZIONE

L'importanza del diritto al lavoro e del diritto di essere in tal modo membri attivi nella società è sottolineata da molti soggetti intervistati per il progetto FIIT. Anche tale aspetto è risultato parte della transizione verso una vita completamente indipendente e una piena partecipazione alla società.

Lo status giuridico è, di norma, elemento fondamentale per accedere al mondo del lavoro: nei paesi analizzati in questa ricerca, chi deve fare richiesta di asilo potrebbe non avere diritto al lavoro per una durata maggiore di chi riceve un permesso in quanto vittima di tratta. Nel trovare effettivamente un impiego si frappongono barriere in termini di equipollenza dei titoli e attendibilità delle informazioni sulle precedenti esperienze lavorative, soprattutto perché la relativa documentazione spesso non è disponibile (come accade per molti rifugiati, persone con la protezione umanitaria e immigrati in genere). Gli intervistati non hanno segnalato alcuna forma di stigmatizzazione che abbia costituito una barriera all'occupazione, forse perché la dicitura di vittima di tratta non viene riportata su nessuno dei permessi.

Raccomandazione

È necessario tenere presente che avvalersi dell'istituto dell'asilo incide sul diritto al lavoro delle vittime di tratta, per le quali la protezione o il soggiorno di lunga durata sono evidentemente la conseguenza della loro identificazione. L'impossibilità di accedere al mondo del lavoro potrebbe incidere negativamente sul loro processo di integrazione.

ASSISTENZA SOCIALE

Una delle differenze fondamentali nei programmi di assistenza sociale consiste nel fatto che possono essere generici (come in Francia e Regno Unito) o specializzati (come in Belgio e Italia). Nel caso dell'Ungheria, le vittime di tratta sono generalmente cittadini ungheresi. I programmi di assistenza standard affrontano le vulnerabilità in generale e, in talune circostanze, le vittime di tratta possono essere sì vulnerabili ma anche manifestare esigenze derivanti da altre cause non necessariamente legate all'esperienza della tratta. L'assistenza standard, però, non è in grado di affrontare le specifiche necessità derivanti

dal fatto di essere una vittima di tratta. Nei casi in cui l'assistenza può essere personalizzata, l'assistito può determinare i tempi del processo di transizione dallo sfruttamento alla piena e attiva partecipazione alla società.

Raccomandazione

Il passaggio da forme di assistenza specifiche dedicate a quelle generiche dovrebbe essere valutata e gestita in modo da tenere presenti le esigenze particolari derivanti dall'esperienza della tratta a vantaggio sia del singolo che della collettività.

PROCESSO DI EMANCIPAZIONE

L'integrazione è un processo bilaterale e ogni processo implica delle fasi. Il percorso di integrazione delle vittime di tratta ne comporta molti, dei quali alcuni si sovrappongono:

- riflessione;
- eventuale partecipazione al procedimento giudiziario;
- ottenimento di un permesso di soggiorno di lunga durata in quanto vittima di tratta o per protezione umanitaria (non si applica per i cittadini comunitari);
- sistemazione in un luogo di accoglienza dedicato e protetto;
- necessità di forme specifiche di assistenza psico-sociale;
- necessità di forme specifiche di assistenza e prestazioni sociali;
- trasferimento in alloggio privato;
- necessità di forme di assistenza analoghe a quelle offerte ad altri migranti o fasce deboli della società;
- collocamento lavorativo e sviluppo professionale.

Durante il processo che porta all'integrazione, le persone cercano di emanciparsi. Parte del ruolo della società nel processo di integrazione consiste nell'agevolare tale emancipazione e affrancamento dal ruolo di vittima per raggiungere l'indipendenza.

La futura sfida consiste nel capitalizzare i risultati del progetto FIIT, raccogliendo ulteriori dati, soprattutto al fine di correlare le aspettative di riuscita dell'integrazione alla specifica condizione delle vittime di tratta, promuovendo la collaborazione tra Stati Membri dell'Unione europea su questo particolare tema e sviluppando politiche a favore di questi specifici soggetti e dei cittadini comunitari.

BIBLIOGRAFIA

Ager, A. e A. Strang, “*Understanding Integration: A Conceptual Framework*”, *Journal of Refugee Studies* (2008) 21 (2): 166-191. doi: 10.1093/jrs/fen016, prima pubblicazione online: 17 aprile 2008

Tribunale per l’asilo e l’immigrazione, Regno Unito, SB (PSG – Regolamenti in materia di protezione – Reg 6), Moldova CG [2008] UKAIT 00002

Bales, K. e R. Soodalter (2009), “*The Slave Next Door: Human Trafficking and Slavery in America Today*”, University of California Press

Regno del Belgio (2012) “*De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel: Actieplan*” (Lotta contro la tratta e il traffico di esseri umani: piano di azione), http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/ACTIEPLAN_C_MH_NL_2012.pdf (fiammingo), http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/ACTIEPLAN_C_MH_FR_2012.pdf (francese)

Brunovskis, A., (2012), “*Balancing Protection and Prosecution in Anti-Trafficking Policies: A comparative analysis of reflection periods and related temporary residence permits for victims of trafficking in the Nordic countries, Belgium and Italy*”, Norden, consultabile online all’indirizzo: (accesso il 4 marzo 2013), <http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2012-556>

Coen, M. (2011), “*Human Trafficking, Smuggling and Immigration*”, NATO Science for Peace and Security Series - E: Human and Societal Dynamics

Collett, E. (2011), “*Immigrant Integration in Europe in a Time of Austerity*”, Washington DC: Migration Policy Institute, <http://www.migrationpolicy.org/pubs/TCM-integration.pdf>

Consiglio d'Europa (2005), Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani, http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/Source/PDF_Conv_197_Trafficking_Italian.pdf

Consiglio d'Europa, sito Internet del Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/docs/monitoring/greta_EN.asp (accesso il 10 aprile 2013)

Commissione europea (2012), COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012–2016), <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0286:IT:NOT> (accesso il 4 febbraio 2013)

Consiglio europeo (2004), Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il permesso di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che cooperino con le autorità competenti, *Gazzetta ufficiale L 261 , 06/08/2004 pagg. 0019 – 0023*

Consiglio europeo (2011), DIRETTIVA 2011/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, *Gazzetta ufficiale L 101/1 15/4/2011*

Consiglio europeo (2004a), Principi fondamentali comuni in materia di integrazione, documento del Consiglio 14615/04 del 19 novembre 2004

ECRE (2002), Posizione sull'integrazione dei rifugiati in Europa, Bruxelles <http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/integration/179.html> (accesso il 6 febbraio 2013)

Dipartimento di Stato, “*Trafficking in Persons: Annual Report*”, <http://www.state.gov/j/tip/>

Frideres, J. S. (2002), "*Immigrants, Integration and the Intersection of Identities*", <http://canada.metropolis.net/events/diversity/Immigration.pdf>

GALLAGHER, A.T. (2013,) "*Counteracting the Bias: The Department of Labor's Unique Opportunity to Combat Human Trafficking*", Harvard Law Review, vol. 126, 1012-1033, harvardlawreview.org

Geddes, A., (2005), "*Chronicle of a Crisis Foretold: The Politics of Irregular Migration, Human Trafficking and People Smuggling in the UK*", British Journal of Politics and International Relations, vol. 7, 324–339

GRETA – Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2012), "*Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the United Kingdom*", prima tornata di valutazione, Strasburgo: Consiglio d'Europa

Groenendijk, K. (2011), "*Pre-departure Integration Strategies in the European Union: Integration or Immigration Policy?*", European Journal on Migration and Law 13/1: 1-30

Haynes, D.F., (2004), "*Used, Abused, Arrested and Deported: Extending Immigration Benefits to Protect the Victims of Trafficking and to Secure the Prosecution of Traffickers*", Human Rights Quarterly 26/2, 221-272

CIDM – Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (2010), "*Study on the assessment of the extent of different types of Trafficking in Human Beings in EU countries*", Vienna

OIM (2011), "*Counter Trafficking and Assistance to Vulnerable Migrants: Annual Report of Activities, Switzerland*", http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Annual_Report_2011_Counter_Trafficking.pdf

OIM (2010), "*Rights, Residence, Rehabilitation: a comparative study assessing residence options for trafficked persons*", OIM: Ginevra, International Migration Law n. 24

Mattar, M. e S. Van Slyke (2010), "*Improving our approach to human trafficking: Editorial Introduction - Identifying Human Trafficking Victims*", *Criminology & Public Policy*, vol. 9 • n. 2

Oxman-Martinez, J., J. Hanley e F. Gomez (2005), "*Canadian Policy on Human Trafficking: A Four-year Analysis*", *International Migration*, vol. 43 (4) pagg. 7-29

Philippe, P. e Romano, L. (2008), "*Feed-back*", ALC

Rieger, A. (2007), "*Missing the Mark: Why the Trafficking Victims Protection Act Fails to Protect Sex Trafficking Victims in the United States*", *Harvard Journal of Law and Gender*, <http://www.law.harvard.edu/students/orgs/jlg/vol301/rieger.pdf>

ROBINSON, V. (1998), "*Defining and Measuring Successful Refugee Integration*", Atti della Conferenza internazionale dell'ECRE sull'integrazione dei rifugiati in Europa, Anversa

Surtees, R. (2012) "*Re/integration of trafficked persons: supporting economic empowerment*" Issues Paper #4, Programma di re/integrazione per le vittime della tratta in Europa sud-orientale (TVRP, *Trafficking Victims Re/integration Programme is Southeast Europe*), Istituto Nexus e Fondazione Re Baldovino

Surtees, R. (2008) "*Re/integration of trafficked persons: how can our work be more effective*" Issues Paper #1, Programma di re/integrazione per le vittime della tratta in Europa sud-orientale (TVRP, *Trafficking Victims Re/integration Programme is Southeast Europe*), Istituto Nexus e Fondazione Re Baldovino

Tyldum, G. e A. Brunovskis (2005), "*Describing the Unobserved: Methodological Challenges in Empirical Studies on Human Trafficking*", *International Migration*, 43:1/2 17-32

UKBA – United Kingdom Border Agency (2010), *Guidance for Competent Authorities* (accesso il 4 marzo 2013), <http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/asylumprocessguidance/specialcases/guidance/competent-guidance?view=Binary>

UNGIFT – Piano di azione globale dell'ONU per la lotta alla tratta di esseri umani (2009), “*Guiding Principles on Memoranda Of Understanding Between Key Stakeholders And Law Enforcement Agencies on Counter-Trafficking Cooperation*”, http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/humantrafficking/Guiding_Principles_annexe.pdf

Nazioni Unite (2000), Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, (protocollo di Palermo) Nazioni Unite, *Treaty Series*, vol. 2237, pag. 319; doc. A/55/383

Zimmerman, C., M. Hossain, C. Watts (2011), “*Human trafficking and health: A conceptual model to inform policy, intervention and research*”, *Social Science & Medicine*, vol. 73, n. 2, pagg. 327–335, <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953611003169> (accesso il 6 febbraio 2013)

ALLEGATO 1: QUESTIONARI



IOM International Organization for Migration
OIM Organisation Internationale pour les Migrations
OIM Organización Internacional para las Migraciones

Progetto FIIT (*Foster and Improve Integration of Trafficked Persons*)

Valutazione dell'efficacia delle misure di integrazione delle vittime di tratta (VdT)

Intervista semi-strutturata per i *decision makers*

PERSONALE

1. Potrebbe condividere con noi una definizione di “integrazione”?
2. Quale definizione di integrazione applicherebbe alle vittime di tratta (se diversa)?
3. Quanto è diffuso il fenomeno della tratta nel Suo paese?
5. Potrebbe fornirci il profilo di una vittima di tratta?
4. Che cosa ritiene che serva di più alle vittime di tratta per la loro integrazione nella società che le accoglie/nella società di origine?

DIRITTI

6. Quali sono i diritti specifici di cui godono le vittime di tratta nel contesto nazionale?
7. È a conoscenza dei diritti concessi alle vittime di tratta straniere (cittadini di paesi terzi) dalla legislazione europea e, in proposito, ritiene che il quadro giuridico nazionale sia in linea con il quadro comunitario o che piuttosto se ne allontani?
8. Tra tali diritti, è prevista la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno?
9. Quali sono i requisiti per ottenere tale permesso? Lei ritiene che il meccanismo funzioni adeguatamente?

SERVIZI E FONTI DI FINANZIAMENTO PER I CITTADINI DI PAESI TERZI VITTIME DI TRATTA

10. Quali misure sono previste per sostenere l'integrazione sociale e il lavoro sociale degli stranieri vittime di tratta?
11. Lei ritiene che tali misure siano utili?
12. Quali fondi sono disponibili per sostenere l'integrazione degli stranieri vittime di tratta?
13. Lei ritiene che siano sufficienti?
14. Per quanto riguarda le istituzioni che attualmente svolgono un ruolo nell'integrazione delle vittime di tratta straniere, Lei ritiene che siano sufficienti o si dovrebbero coinvolgere diversi altri enti?
15. Se la risposta è affermativa, quali?
16. Lei ritiene che i fondi europei per l'integrazione degli stranieri tengano sufficientemente conto dello specifico gruppo al quale si rivolgono?

SERVIZI E FONTI DI FINANZIAMENTO PER I CITTADINI COMUNITARI VITTIME DI TRATTA

17. Quali misure sono previste per sostenere l'integrazione delle vittime dell'Unione europea?
18. Lei ritiene che tali misure siano utili per la loro integrazione?
19. Quali fondi sono disponibili per i cittadini comunitari vittime di tratta?
20. Lei ritiene che siano sufficienti?
21. Per quanto riguarda le istituzioni che attualmente svolgono un ruolo nell'integrazione dei cittadini comunitari vittime di tratta, Lei ritiene che siano sufficienti o si dovrebbero coinvolgere diversi altri enti?
22. Se la risposta è affermativa, quali?
23. Lei ritiene che i fondi europei per l'integrazione degli stranieri tengano sufficientemente conto dello specifico gruppo al quale si rivolgono?
24. Lei ritiene che gli attori istituzionali e la società civile sfruttino adeguatamente le opportunità offerte dai fondi comunitari per l'integrazione dello specifico gruppo al quale si rivolgono (cittadini di paesi terzi e cittadini comunitari vittime di tratta)?

25. Esiste un programma standardizzato per integrare le vittime di tratta?
26. Esistono programmi per l'integrazione delle vittime di tratta nel loro paese di origine?
27. In caso affermativo, chi può accedere a tale misura e quali sono i requisiti per accedervi?

SOCIO-DEMO

Cognome e nome

Sesso

Età

Livello di istruzione

Ruolo all'interno dell'istituzione



IOM International Organization for Migration
 OIM Organisation Internationale pour les Migrations
 OIM Organización Internacional para las Migraciones

Progetto FIIT (*Foster and Improve Integration of Trafficked Persons*)

**Valutazione dell'efficacia delle misure
 di integrazione delle vittime di tratta (VdT)**

Intervista semi-strutturata per i *service providers*

1. Potrebbe fornirci la Sua definizione di "integrazione"?
2. Quale definizione di integrazione applicherebbe alle vittime di tratta (se diversa)?
3. Quanto diffuso è il fenomeno della tratta nel Suo paese?
4. Potrebbe fornirci il profilo di una vittima di tratta?
5. Che cosa ritiene che serva di più alle vittime di tratta per la loro integrazione nella società che le accoglie/nella società di origine?
6. Pensa che il Suo paese favorisca l'integrazione delle vittime di tratta?
7. Lei ritiene che i servizi a disposizione delle vittime di tratta siano utili allo scopo?
8. Lei ritiene che i fondi messi a disposizione dal Suo governo siano sufficienti?
9. Esiste un programma standardizzato per integrare le vittime di tratta?
10. Se la risposta è negativa, quali standard minimi proporrebbe?
11. Potrebbe descrivere la gamma di servizi a disposizione delle vittime della tratta (alloggio, formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro, consulenza legale e assistenza sanitaria) (*ogni intervistato può predisporre un elenco ulteriore dei servizi disponibili nel suo paese*)?
12. Potrebbe classificarli in ordine di importanza?

13. Il programma di re/integrazione è costantemente o periodicamente monitorato? Se la risposta è affermativa, da chi e come?

14. È disponibile un'assistenza al rimpatrio per quanti desiderano rientrare nel proprio paese?

15. Se la risposta è affermativa, vengono svolte attività prima della partenza (per esempio, consulenza prima della partenza)?

16. Se la risposta è affermativa, è previsto anche un sostegno all'arrivo (sostegno alla riabilitazione sociale e alla reintegrazione lavorativa)?

SOCIO-DEMO

Cognome e nome

Sesso

Età

Istituzione

Ruolo all'interno dell'istituzione

Livello di istruzione

Professione

Anni di lavoro all'interno dell'organizzazione



IOM International Organization for Migration
 OIM Organisation Internationale pour les Migrations
 OIM Organización Internacional para las Migraciones

Progetto FIIT (*Foster and Improve Integration of Trafficked Persons*)

Valutazione dell'efficacia delle misure di integrazione delle vittime di tratta (VdT)

Intervista semi-strutturata per le vittime della tratta

Stiamo conducendo uno studio al fine di valutare l'efficacia delle misure per l'integrazione delle vittime di tratta, laddove per integrazione intendiamo un processo bilaterale che comporta il reciproco adeguamento dei migranti e della società che li ospita, nonché la parità di diritti e obblighi.

A.

1. Da questo punto di vista, come potrebbe descrivere la Sua esperienza di integrazione nel paese che La ospita?
2. Se Le chiedessimo di soffermarci maggiormente sugli aspetti relazionali, quali ulteriori commenti formulerebbe?
3. Qual è la Sua opinione sugli aspetti legati all'inserimento lavorativo?

Nel complesso, come valuterebbe il Suo grado di soddisfazione rispetto al processo di integrazione nel paese che La ospita?

Per nulla
soddis-
fatto

Molto
soddis-
fatto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

B.

Parliamo ora dei servizi che Le sono stati offerti:

1. Quali servizi Le sono stati offerti?
2. Le sottoporro un breve elenco di servizi che potrebbero essere forniti nel paese che La ospita (alloggio, formazione professionale, collocamento nel mondo del lavoro, consulenza legale e assistenza sanitaria) *(ogni intervistatore può predisporre un elenco ulteriore dei servizi disponibili nel paese)*

Le è stato offerto qualcuno di questi servizi?

Proviamo a valutarli?

3. Per ciascun servizio, ci indichi il punto di forza (sia rispetto ai servizi che Lei ha citato spontaneamente sia rispetto a quelli citati da me) ...
4. Le Sue principali critiche?

Nel complesso, quanto è soddisfatto dei servizi che Le sono stati offerti?

Per nulla
soddis-
fatto

Molto
soddis-
fatto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Pensiamo ai miglioramenti che si potrebbero apportare ai servizi ricevuti:

5. Le vengono in mente altri servizi, di cui non ha parlato, che potrebbero agevolare il processo di integrazione di una vittima di tratta?
6. Potrebbe dirci se i servizi che abbiamo citato potrebbero essere forniti in maniera diversa?

C.

Esploriamo ora l'aspetto del trattamento riservatoLe come persona:

1. Come si è sentito DURANTE tutto il processo?
2. Può dirci qualcosa degli aspetti positivi?
3. Può dirci qualcosa degli aspetti negativi?

Nel complesso, quanto è soddisfatto del trattamento riservatoLe come persona?

Per nulla
soddis-
fatto

Molto
soddis-
fatto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

D.

1. È stato costantemente sostenuto/seguito durante il processo di re/ integrazione?
2. Se la risposta è affermativa, ha avuto l'impressione che i Suoi tempi siano stati rispettati?
3. Ha sentito calore/vicinanza nel modo in cui è stato assistito?
4. In caso negativo, ritiene che sia un aspetto negativo che ha inciso/avrebbe potuto incidere negativamente sul Suo processo di integrazione?

Alla luce di quanto appena affermato, qual è il Suo grado di soddisfazione rispetto al modo in cui è stato seguito?

Per nulla
soddis-
fatto

Molto
soddis-
fatto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

E.

Passiamo ora alla Sua esperienza lavorativa o ad altri aspetti legati all'inserimento professionale:

1. Ritieni che le Sue qualifiche siano state debitamente tenute in considerazione nella valutazione di un possibile inserimento nel mondo del lavoro?
2. Ritieni che le Sue precedenti competenze siano state considerate/promosse?
3. Se la risposta è affermativa, come?
4. Se la risposta è negativa, perché?

Qual è il Suo grado di soddisfazione rispetto al trattamento ricevuto in relazione

Per nulla
soddis-
fatto

Molto
soddis-
fatto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

F.

Per quanti vivono in un paese diverso dal paese di origine:

1. Ha preso in esame la possibilità di ritornare nel Suo paese?
2. Se la risposta è affermativa, Le è stato proposto come possibilità concreta?
3. Può dirci come Le è stato proposto?

Per quanti vivono nel paese di origine:

4. Quali organizzazioni L'hanno assistita nel rimpatrio?
5. Ha ricevuto assistenza prima della partenza (consulenza, valutazione delle competenze, formazione professionale)?

6. Ha usufruito di assistenza all'arrivo (sostegno alla reintegrazione sociale e lavorativa)?

Se Le venisse chiesto di esprimere il Suo grado di soddisfazione rispetto all'esito del rimpatrio assistito propostoLe/al processo di rimpatrio, come lo valuterebbe?

Per nulla
soddis-
fatto

Molto
soddis-
fatto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

SOCIO-DEMO

Generalità

Sesso

Età

Tipo di sfruttamento

Periodo di sfruttamento

Livello di istruzione

Professione

ALLEGATO 2: MATRICE SINTETICA

QUADRO LEGISLATIVO PER CITTADINI DI PAESI TERZI VITTIME DI TRATTA

	ACCESSO ALLO STATUS GIURIDICO LEGALE PER LE VITTIME DI TRATTA							
	Direttiva UE 2004/81/CE, 29/ Apr/2004		Atto Legislativo specifico per le vittime di tratta		Legislazione specifica per lo status di rifugiato		Altri status di protezione internazionale	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
BELGIO	X		X		X		X	
FRANCIA	X		X		X			X
UNGHERIA	X							
ITALIA		X	X		X		X	
REGNO UNITO	X		X		X			X

CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO						
Durata del permesso di soggiorno	Possibilità di rinnovamento			Possibilità di conversione in un permesso di soggiorno a lungo termine		
DURATA (MESI)	SI	NO	Se SI, quante volte e per quanto tempo?	SI	NO	Se SI, sotto quali condizioni?
* 45 giorni (periodo di riflessione) * 3 mesi (certificato registrazione) * 6 mesi (status provvisorio di vittima)	X		Certificato di registrazione: rinnovabile una volta, per 3 mesi - Status provvisorio di vittime: rinnovabile per tutta la durata del procedimento giudiziario	X		Quando la denuncia si conclude con una sentenza di condanna per i tratta di esseri umani; quando il magistrato nega le condizioni aggravanti del reato di tratta o di favoreggiamento del traffico di esseri umani.
12	X		Dipende dalla situazione della vittima e dalla valutazione fatta dalle autorità	X		Nel quadro della normativa specifica per le vittime di tratta, è possibile che venga rilasciato alla vittima un permesso di soggiorno permanente quando l'autore del reato è condannato in via definitiva. Nel quadro della normativa in materia di asilo, è possibile che dopo 5 anni venga rilasciato un permesso di soggiorno a lungo termine.
6 mesi, dopo il periodo di riflessione di 30 giorni	X		Illimitato, il rinnovo, semestrale, è legato alla durata del procedimento giudiziario.	X		È necessario presentare una richiesta di cambiamento di status, se le circostanze lo permettono.
6 mesi	X		Illimitato, possibilità di rinnovo semestrale, per il tempo richiesto dal processo di integrazione.	X		Quando la persona ha trovato un lavoro/tirocinio o si è iscritta all'Università.
12	X		Fino a 5 anni.	X		A discrezione delle autorità competenti.

	NUMERO DI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA UE 2004/81/CE		N° DI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE SPECIFICA PER LE VITTIME DI TRATTA.	N° DI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI ASILO	N° DI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI AD ALTRE CATEGORIE
	ANNO	N°	N°	N°	N°
BELGIO	2004				
	2005				
	2006		744	59	238
	2007		612	60	158
	2008		700	102	226
	2009		712	170	136
	2010		634	117	135
	2011		584	69	132
	TOTAL		3986	577	1025

I dati includono il numero di permessi rilasciati e rinnovati

FRANCIA	2008		52		87
	2009		198		243
	2010		310		277
	2011		189		N/A
	TOTAL		749		607

ITALIA	2004		3805		
	2005				
	2006				
	2007				
	2008				
	2009				
	2010				
	2011		2106	4	
	TOTAL		5911	4	

REGNO UNITO	2004				
	2005				
	2006				
	2007				
	2008				
	2009				
	2010	48		162	
	2011				
TOTAL	48		162		

NUMERO DI VITTIME IDENTIFICATE					
	ANNO	N°			
UNGHERIA	2009				3
	2010				16
	2011				20
	2012				142
	TOTAL				181

Tutte le vittime posseggono la nazionalità ungherese. I dati prendono in considerazione le persone già riconosciute come vittime e che usufruiscono di assistenza.

SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE DEDICATI A CITTADINI DI PAESI TERZI VITTIME DI TRATTA						
Chi assicura la fornitura dei servizi nel paese d'accoglienza?						
Pubblico			Privato (ONG, Organizzazioni Internazionali, reti religiose, Associazioni di volontariato, ecc.)			
SI	NO	SE SI, CHI?	SI	NO	SE SI, CHI?	
BELGIO		X		X	3 associazioni locali/ONG. Nello specifico: Sürya, Pagasa e Payoke. Esse sono state fondate da Autorità federali e Enti regionali. L'accoglienza e l'assistenza delle vittime di tratta costituisce il loro mandato ufficiale.	
FRANCIA	X		I servizi possono essere assicurati dalle autorità locali. In alcuni casi l'assistenza è garantita da case protette gestite a livello comunale.	X	Di solito ONG finanziate da autorità pubbliche.	
UNGHERIA	X		Numero verde per vittime di violenza domestica e vittime della tratta.	X	Hungarian Baptist Aid; Fondazione «Chance for Families 2005» - le ONG finanziate dallo Stato per la gestione delle case protette; varie ONG ad hoc.	
ITALIA	X		Dipende dalle varie realtà esistenti a livello locale. Esse possono enti gestori incaricati di gestire direttamente le case protette o enti di formazione professionale.	X	Approssimativamente 200 ONG iscritte nell'apposito registro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	
REGNO UNITO		X		X	ONG finanziate dallo Stato	

SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE DEDICATI A CITTADINI DI PAESI TERZI VITTIME DI TRATTA												RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE PER CITTADINI DI PAESI TERZI VITTIME DI TRATTA		
Tipi di servizi per l'integrazione offerti nel paese d'accoglienza												SI	NO	
Case protette		Corsi di lingua		Formazione professionale		Inserimento lavorativo		Assistenza legale		Assistenza psico-sociale				Altro
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
X		X		X		X		X		X			SI attraverso OIM	
X		X		X		X		X		X		X	X	
X			X	X		X		X		X		servizi sanitari, alloggi privati		X (no, fatta eccezione per i RVA «standard», nei quali casi è possibile che si fornisca assistenza medica o altre forme di scorta se i passeggeri in transito si trovano in condizione di vulnerabilità)
X		X		X		X		X		X		assistenza sanitaria, alloggi privati, linea verde per le vittime di tratta. Tali servizi finanziati dal Ministero della Pari Opportunità e gestiti da ONG locali.	X attraverso OIM	
X		X			X	X		X		X			X	

SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE DEDICATI AI CITTADINI COMUNITARI VITTIME DI TRATTA						
Chi assicura la fornitura dei servizi nel paese d'accoglienza?						
Pubblico			Privato (ONG, Organizzazioni Internazionali, reti religiose, Associazioni di volontariato, ecc.)			
SI	NO	SE SI, CHI?	SI	NO	SE SI, CHI?	
BELGIO		X		X	3 associazioni locali/ONG. Nello specifico: Sürya, Pagasa e Payoke. Esse sono finanziate da Autorità federali e Enti regionali	
FRANCIA	X			X	Di solito ONG finanziate da autorità pubbliche.	
UNGHERIA	X				Hungarian Baptist Aid, Possibility for Families, ONG	
ITALIA	X			X	Approssimativamente 200 ONG iscritte nell'apposito registro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.	
REGNO UNITO		X		X	ONG finanziate dallo Stato	

SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE DEDICATI AI CITTADINI COMUNITARI VITTIME DI TRATTA													RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE PER CITTADINI COMUNITARI VITTIME DI TRATTA	
Tipi di servizi per l'integrazione offerti nel paese d'accoglienza													SI	NO
Case protette		Corsi di lingua		Formazione professionale		Inserimento lavorativo		Assistenza legale		Assistenza psico-sociale		Altro		
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
X		X		X		X		X		X			SI attraverso OIM	
X		X		X		X		X		X			X	
X			X	X		X		X		X		servizi sanitari, alloggi privati		X
X			X		X		X		X		X	servizi sanitari		X
X		X			X	X		X		X			X	



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea